

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	14
DIFESA (IV)	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	24
FINANZE (VI)	»	34
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	47
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	58
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	67
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	68
AFFARI SOCIALI (XII)	»	75
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	80
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	84

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	85
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	94
<i>INDICE GENERALE</i>	»	96

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	5
SEDE REFERENTE:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2471 Di Pietro</i>)	5
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ATTI COMUNITARI:	
Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM(2010)61 def.) (<i>Esame e rinvio</i>)	6
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. Emendamenti C. 3322 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
AVVERTENZA	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.45 alle 11.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza
del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.55.

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Quindi, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione la cui scadenza era prevista entro la fine di marzo 2010. Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di deliberare la proroga al 31 luglio 2010 del termine dell'indagine.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), nel prendere atto che la data del 31 luglio ha carattere prudenziale, auspica che i tempi dell'indagine conoscitiva siano contenuti, anche in considerazione del fatto che sono già a disposizione della Commissione le risultanze dell'ampia indagine svolta su temi analoghi nel corso della XV legislatura.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 31 luglio 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottose-

gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2471 Di Pietro).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che da parte del gruppo Italia dei valori è stato richiesto l'abbinamento della proposta di legge n. 2471, dei deputati Di Pietro e altri, recante « Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, propone che ne sia disposto l'abbinamento a queste ultime.

La Commissione consente.

Antonio BORGHESI (IdV) e Oriano GIOVANELLI (PD) ritengono opportuno concentrare la discussione in una o due sedute da dedicare interamente alle tematiche su cui intervengono i progetti di legge in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che i lavori della Commissione potranno essere programmati in tal senso, ferma restando l'esigenza di procedere nei lavori in tempi compatibili con quella che sarà la decisione della Conferenza dei presidenti dei gruppi sulla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Quindi, nes-

sun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI COMUNITARI

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
(COM(2010)61 def.).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che la proposta di regolamento comunitario in titolo riveste la massima importanza e merita quindi un'accurata istruttoria da parte della Commissione. La proposta riguarda le strategie da assumere per un efficace controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea e per il contrasto all'immigrazione illegale.

In particolare, la proposta modifica la disciplina vigente per quanto concerne le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), vale a dire di quello che è lo strumento più importante a disposizione dell'Unione europea per la gestione delle frontiere esterne.

Occorre ricordare che Frontex è chiamata a svolgere una serie di attività e, in particolare, ad assistere gli Stati membri nella formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, ad effettuare analisi dei rischi e ad offrire agli Stati membri il supporto necessario per operazioni di rimpatrio congiunte.

I dati a disposizione sull'attività svolta dall'Agenzia confermano che l'immigrazione illegale resta tuttora un fenomeno estremamente preoccupante, nonostante i progressi assicurati dall'adozione di politiche attive di contrasto.

È significativo in proposito che nel preambolo della proposta di regolamento si affermi che il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen.

È tuttavia evidente che ulteriori progressi dovranno essere realizzati.

La dimensione europea è infatti imprescindibile per ottenere risultati concreti e durevoli e per evitare che gli Stati membri più esposti, in primo luogo per la loro collocazione geografica, come l'Italia, siano abbandonati a se stessi e si vedano costretti a fronteggiare le emergenze da soli.

Occorre al riguardo ricordare l'iniziativa assunta, con la predisposizione di uno specifico documento congiunto sul tema dell'immigrazione clandestina nel Mediterraneo, nel gennaio dello scorso anno dai Ministri dell'Interno di Cipro, Grecia, Italia e Malta e valutato positivamente dal Consiglio.

Il documento sottolineava, appunto, la necessità di un forte sostegno comune da accordare agli Stati membri più esposti relativamente agli interventi di prevenzione e di gestione dell'immigrazione irregolare.

È bene ricordare a questo proposito che il contrasto all'immigrazione illegale non è certo una politica che può essere tacciata di razzismo.

Si tratta, piuttosto, di combattere le organizzazioni criminali che organizzano i flussi migratori sfruttando la disperazione delle vittime costrette a pagare cifre esorbitanti per trasferimenti che spesso mettono a repentaglio le loro vite.

Così come è evidente l'incidenza delle organizzazioni criminali nello sfruttamento degli immigrati irregolari nell'occupazione in nero, senza alcuna tutela economica o previdenziale, ovvero nel loro utilizzo per lo svolgimento di attività illegali.

I dati a disposizione consentono di affermare che Frontex è oggi una realtà certo non trascurabile e che ha le potenzialità per diventare uno strumento di carattere strategico.

Frontex nel 2008 ha registrato informazioni riguardanti ben 175.000 rilevamenti di attraversamenti illegali di frontiera in corrispondenza delle frontiere esterne terrestri e marittime dell'Unione europea, con un aumento del 20 per cento rispetto all'anno precedente. Larga parte

di questo incremento è dovuto a un più elevato quantitativo di rilevamenti effettuati in Italia e in Grecia.

Nel 2007 sono state adottate 488.000 decisioni di rimpatrio, di cui 226.000 eseguite.

La relazione annuale sull'attività svolta da Frontex sottolinea, inoltre, che nel 2008 Frontex ha avviato anche la raccolta di informazioni e l'analisi dei dati relativi a quella che sta diventando una vera e propria tragedia, la tratta di esseri umani.

Nel 2007 sarebbero state segnalate da 22 Stati membri oltre 10.000 vittime di questo reato; i numeri più alti si registrano in Germania e in Romania, cui seguirebbero Spagna e Francia.

Insomma, Frontex comincia ad essere una realtà concreta; queste considerazioni valgono anche sotto il profilo degli strumenti a sua disposizione.

Frontex gestisce un registro centralizzato delle attrezzature tecniche (CRATE) che gli Stati membri, su base volontaria, sono disposti a fornire per operazioni di controllo e sorveglianza delle frontiere.

Al 1° gennaio 2008 il registro CRATE annoverava 91 unità navali, 18 aerei e 20 elicotteri e alcune centinaia di attrezzature quali unità mobili radar, veicoli, videocamere termiche e rilevatori mobili. Gli Stati membri che contribuiscono al CRATE sono passati da 8 nel 2008 a 13 nel 2009.

Al riguardo appare opportuno acquisire informazioni dal Governo sui mezzi messi a disposizione dall'Italia.

Dal luglio 2007 presso Frontex sono attivabili anche squadre di intervento rapido (RABIT), costituite da guardie di frontiera appositamente distaccate, che hanno il compito di fornire assistenza operativa rapida per un periodo limitato allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a sollecitazioni eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentino di entrare illegalmente nel suo territorio. Frontex dispone attualmente di un elenco di circa 600 agenti di polizia degli Stati membri che sono qualificati per partecipare a tali missioni.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, il bilancio di Frontex è costantemente aumentato, passando da 6 milioni di euro nel 2005, a 19 milioni nel 2006, 42 milioni nel 2007, 70 milioni nel 2008 e 88 milioni nel 2009.

La proposta di regolamento in esame si prefigge di rafforzare l'Agenzia.

Questo obiettivo era stato già sottolineato dalla Commissione europea in sede di valutazione dell'attività svolta e di definizione delle prospettive future di Frontex: si veda la Relazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX (COM(2008)67).

In particolare, la Commissione aveva sottolineato l'esigenza di: rafforzare il coordinamento tra Frontex e i Paesi terzi, specie quelli di partenza o di transito degli immigrati; istituire reparti specializzati a seconda della particolare area geografica e/o dei tipi di controllo alle frontiere; rafforzare l'integrazione con altre agenzie europee, quali in particolare Europol; consentire a Frontex di acquisire attrezzature proprie per il controllo e la sorveglianza delle frontiere, da mettere tempestivamente a disposizione delle squadre RABIT; impiegare i mezzi del CRATE anche per l'effettuazione di operazioni di rimpatrio congiunte.

Lo stesso consiglio di amministrazione di Frontex ha inteso evidenziare la necessità di modificare il regolamento istitutivo dell'Agenzia, in particolare prevedendo una maggiore flessibilità per quanto riguarda il cofinanziamento da parte di Frontex di operazioni congiunte e progetti pilota; la possibilità di acquisire attrezzature e servizi tramite acquisto, *leasing* o comproprietà con Stati membri; il rafforzamento del mandato di Frontex per quanto riguarda la cooperazione con i paesi terzi attraverso l'invio di ufficiali di collegamento; la presentazione di una strategia pluriennale.

La proposta di regolamento risponde ad alcune di queste sollecitazioni.

In particolare, la proposta intende: rivedere le disposizioni esistenti sull'uso delle attrezzature tecniche nelle operazioni congiunte, compresi i meccanismi

per l'apporto degli Stati membri; introdurre meccanismi per una migliore disponibilità delle guardie di frontiera nelle operazioni congiunte; rivedere il ruolo dell'Agenzia nel preparare, coordinare ed effettuare le operazioni, anche rispetto alla ripartizione dei compiti tra Agenzia e Stati membri; estendere il mandato dell'Agenzia per quanto concerne la cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione delle frontiere; conferire all'Agenzia un mandato per la raccolta e il trattamento di dati personali; rivedere il mandato dell'Agenzia in relazione alle operazioni di rimpatrio.

Rispetto al testo vigente del regolamento istitutivo dell'Agenzia, la proposta apporta le seguenti modifiche. In primo luogo prevede l'istituzione di un *pool* di guardie di frontiera, basato sulla messa a disposizione obbligatoria di risorse umane da parte degli Stati membri. Si tratterebbe di « squadre comuni di sostegno a Frontex », per l'eventuale partecipazione alle operazioni congiunte e ai progetti pilota. L'Agenzia contribuirebbe alle squadre comuni di sostegno Frontex con guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali; il distacco non potrebbe superare i sei mesi per ciascun anno. Gli Stati membri sarebbero tenuti a mettere a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Lo Stato membro di origine conserverebbe la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione. L'Agenzia coprirebbe i costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione per le squadre comuni.

In secondo luogo la proposta di regolamento prevede l'apporto obbligatorio di attrezzature a carico degli Stati membri e acquisizione diretta di attrezzature da parte di Frontex, tramite acquisto/locazione finanziaria, sulla base di ulteriori analisi dei fabbisogni e dei costi. Modificando l'articolo 7 del regolamento vigente, la proposta introduce la possibilità per l'Agenzia di acquistare o prendere in lo-

cazione attrezzature tecniche di controllo delle frontiere esterne da inviare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, le operazioni delle squadre di intervento rapido alle frontiere, le operazioni di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica. L'acquisto di attrezzature comportanti costi significativi a carico dell'Agenzia dovrà essere preceduto da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. L'articolo impone inoltre agli Stati membri l'obbligo di contribuire al parco di attrezzature tecniche di cui l'Agenzia conserva il registro centrale (il già esistente CRATE).

La proposta di regolamento attribuisce poi a Frontex un ruolo di codirezione delle operazioni congiunte, stabilendo regole per il piano operativo, la valutazione e la notifica degli incidenti. In particolare, per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota alle frontiere esterne, la proposta prevede che l'Agenzia possa avviare essa stessa, in cooperazione con Stati membri.

Ancora, la proposta di regolamento attribuisce a Frontex un ruolo di coordinamento nell'attuare le operazioni di rimpatrio congiunte. Modificando l'articolo 9 del regolamento vigente, la proposta introduce la possibilità che Frontex, su istanza degli Stati interessati, coordini l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. L'Agenzia potrà inoltre decidere di finanziare o cofinanziare le operazioni e i progetti di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio.

La proposta prevede poi la facoltà, per Frontex, di finanziare e realizzare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi e di inviare ufficiali di collegamento. Tali ufficiali sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. È data priorità alle missioni nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina.

Si attribuisce a Frontex il mandato ad analizzare i rischi e il fabbisogno operativi negli Stati membri. Verrebbe in particolare introdotto l'obbligo per gli Stati mem-

bri di trasmettere all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne affinché essa possa predisporre analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione. L'Agenzia sarebbe inoltre tenuta a valutare periodicamente la capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti, attraverso la valutazione delle strutture, delle attrezzature e delle risorse nazionali degli Stati membri finalizzate al controllo di frontiera.

Infine, si attribuisce a Frontex il compito di sviluppare e gestire un sistema informativo diretto allo scambio di informazioni.

Pur affermandosi che le modifiche prospettate non dovrebbero necessariamente portare ad un aumento dei costi dell'Agenzia e che gli eventuali incrementi del bilancio annuale di Frontex dovrebbero comunque sempre tenere conto dei limiti previsti dalle prospettive finanziarie attuali e future, appare opportuno che il Governo fornisca puntuali valutazioni sul possibile impatto finanziario che le modifiche previste possono comportare per gli Stati membri e, in particolare, per l'Italia.

In conclusione, ritiene si sia in presenza di un documento di grande interesse, che richiede una approfondita valutazione da parte della Commissione, con la indispensabile collaborazione del Governo.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, ricordando come spesso, parlando dei problemi dell'immigrazione, sia stata da più parti segnalata l'esigenza di un maggior coordinamento tra i diversi Stati nel controllo alle frontiere. Ritiene pertanto opportuno, prima che la Commissione si pronunci sull'atto in titolo, coinvolgere nel dibattito il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del regolamento, anche per conoscere la posizione del Governo rispetto all'iniziativa della Commissione europea.

Donato BRUNO, *presidente*, preannuncia che scriverà al Ministro dell'interno

per chiedergli di intervenire sulle questioni connesse all'atto in titolo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

Emendamenti C. 3322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo il presidente e relatore, impossibi-

litato a partecipare alla seduta odierna, ricorda brevemente le finalità del provvedimento in esame. Rileva quindi che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Pareri</i>)	11
ALLEGATO (<i>Parere su emendamenti</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
COMITATO DEI NOVE:	
Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322/A, approvato dal Senato ..	12
AVVERTENZA	12

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Pareri).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso alla Commissione Giustizia tre emendamenti per l'espressione del parere di competenza.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, rileva come gli emendamenti Zaccaria 1.4 e Razzi 1.2 siano entrambi volti a reintrodurre nell'allegato B del disegno di legge comunitaria, la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, dopo che la stessa era stata stralciata dal predetto allegato nel corso dell'esame presso il Senato. Rileva quindi come la scelta del Senato di non includere nell'allegato B la citata direttiva appaia condivisibile. Osserva infatti come la materia della tutela penale dell'ambiente, per la sua delicatezza e complessità, richieda un autonomo ed approfondito esame parlamentare e come sia quindi auspicabile che la stessa costituisca oggetto di un apposito progetto di legge. Ove alla direttiva 2008/99/CE fosse data attuazione tramite il meccanismo della legge comunitaria, l'esame parlamentare si ridurrebbe infatti alla mera espressione del parere da parte delle Commissioni competenti su uno schema di decreto legislativo predisposto dal Governo. Ricorda peraltro come

la Commissione giustizia si sia già espressa in tal senso in un precedente parere.

Osserva altresì come l'emendamento 1.5 del relatore sia volto ad inserire il riferimento a talune direttive nell'allegato B e a sopprimere il riferimento ad altre direttive dal medesimo allegato. Per quanto di competenza della Commissione giustizia, segnala la parte consequenziale dell'emendamento, laddove viene soppresso dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Sottolinea come la soppressione di tale riferimento appaia condivisibile sostanzialmente per le stesse ragioni precedentemente esposte, poiché anche la materia della tutela giuridica dei programmi per elaboratore, per la sua complessità e delicatezza, richiede un approfondito esame parlamentare su un apposito progetto di legge, non potendosi ritenere sufficiente la mera espressione del parere su uno schema di decreto legislativo predisposto dal Governo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.5 del relatore e parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 1.4 e Razzi 1.2 (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 marzo 2010.

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

C. 3322/A, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 14 e dalle 14.50 alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi e petizione n. 534.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.

C. 3137, approvata dal Senato.

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.

C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

ALLEGATO

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**PARERE SU EMENDAMENTI**

La Commissione Giustizia,
rilevato che:

gli emendamenti Zaccaria 1.4 e Razzi 1.2 sono entrambi volti a reintrodurre nell'allegato B del disegno di legge comunitaria, la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

l'emendamento 1.5 del relatore, per quanto di competenza della Commissione giustizia, è volto a sopprimere dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

l'inclusione di una direttiva nel predetto allegato B ne determina l'attuazione tramite la predisposizione di uno schema di decreto legislativo, in relazione al quale l'esame parlamentare si riduce

all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

sia la materia della tutela penale dell'ambiente, come peraltro già rilevato da questa Commissione in un precedente parere, sia la materia della tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in considerazione della particolare complessità e delicatezza, richiedono un più approfondito esame parlamentare che abbia ad oggetto un progetto di legge appositamente predisposto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.5 del relatore;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Zaccaria 1.4 e Razzi 1.2.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02696 Evangelisti: Sul personale civile delle missioni UE	14
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	20
5-02695 Tempestini: Sulla ripresa del negoziato israelo-palestinese	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	21
5-02543 Antonione: Sulla riduzione dei fondi a disposizione dell'Ambasciata italiana a Brasilia	15
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	22

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione <i>ad interim</i> nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	15
Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.25.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02696 Evangelisti: Sul personale civile delle missioni UE.

Augusto DI STANISLAO (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarla.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando l'importanza della formazione del personale civile che partecipa alle missioni internazionali ed il particolare rilievo dei centri di eccellenza presenti a Vicenza e a Pisa. A suo avviso, ancora non è maturato al riguardo una forma adeguata di coordinamento, se non per quanto concerne le forze di polizia. Si aspetta pertanto dal governo ulteriori iniziative che adeguino l'Italia ai livelli già raggiunti da altri Paesi europei.

5-02695 Tempestini: Sulla ripresa del negoziato israelo-palestinese.

Francesco TEMPESTINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco TEMPESTINI (PD) replicando, sottolinea la problematicità delle attuali relazioni tra Stati Uniti e Israele, che appare interessato alla conservazione dello *status quo*. Nell'apprezzare l'impegno del Governo, ribadisce la necessità di sostenere in ogni sede internazionale la ripresa del negoziato israelo-palestinese, facendo pressioni su Israele perché abbandoni la posizione che non vi sia alternativa allo *status quo*. Invita, infine, alla luce dei rischi insiti nell'attuale situazione idi stallo, a tenere nella massima considerazione le recenti dichiarazioni del generale statunitense Petraeus, al fin di aprire uno spiraglio nel processo di pace.

5-02543 Antonione: Sulla riduzione dei fondi a disposizione dell'Ambasciata italiana a Brasilia.

Osvaldo NAPOLI (PdL), intervenendo quale cofirmatario dell'interrogazione in titolo anche a nome del collega Angeli, fa riferimento nell'illustrarla alle denunce dei locali sindacati circa le condizioni critiche,

anche sotto il profilo igienico, in cui verrebbe la sede diplomatica di Brasilia, con nocumento dei servizi resi alla comunità italiana nonché dell'immagine del nostro Paese.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Osvaldo NAPOLI (PdL), nel ringraziare in sede di replica il rappresentante del Governo, si augura che non abbiano a proseguire le decurtazioni delle risorse finanziarie e che sia garantita ai connazionali residenti all'estero ogni doverosa assistenza.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione *ad interim* nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.
C. 3259 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco TEMPESTINI (PD) *relatore*, osserva che, a partire dalla sentenza cosiddetta « *open skies* » della Corte di giustizia del Lussemburgo, risalente al novembre 2002, l'Unione europea ha avviato una nuova politica nel settore delle relazioni esterne nel campo dell'aviazione, definendo un piano d'azione globale volto non soltanto ad assicurare certezza giuridica alle intese bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, ma anche a un ampliamento dell'accesso al mercato. L'obiettivo finale di tale strategia è quello di creare, entro quest'anno, uno Spazio aereo comune (ECAA), uniforme ed integrato, aperto agli Stati del sud-est europeo e da estendere, in prospettiva, a quelli ricompresi nella Politica europea di vicinato.

L'accordo potrà conoscere ulteriori ampliamenti della sua sfera d'intervento, basati sulla progressiva estensione dell'*acquis* comunitario a tutti i Paesi coinvolti, nei settori della sicurezza della navigazione aerea e della gestione del traffico, con particolare riferimento ai diritti del consumatore e alla tutela ambientale. Attraverso la realizzazione dell'ECAA sarà possibile ridurre la congestione dei traffici aerei con un adeguato controllo dei flussi, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e diritto di stabilimento, interscambio commerciale e tutela dell'utenza.

Ricorda di avere già evidenziato nel luglio scorso, come relatore sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo euro-mediterraneo sul trasporto aereo con il Marocco (reso esecutivo dalla legge n. 158 del 2009), che questa tipologia di accordi segna il definitivo superamento della dimensione bilaterale nel campo dei servizi aerei per aprire la strada ad una regolamentazione multilaterale del settore, che integra alcuni significativi profili dell'*acquis* comunitario.

Evidenzia come l'ECAA rappresenti inoltre un importante passo in avanti nel processo d'integrazione comunitaria dei Paesi dell'Europa sud-orientale poiché coinvolgerà ben 414 aeroporti operanti nell'area del Sud-est europeo che registra una previsione di crescita annuale di oltre

il 6 per cento. È quindi uno strumento concreto di quel « ritorno all'Europa » di tutta quell'area geopolitica, convintamente sostenuto dal nostro Paese e dal nostro Parlamento.

L'attuazione dell'Accordo è articolata in tre fasi ed i tempi di transizione dall'una all'altra differiranno a seconda del periodo impiegato dal singolo Paese firmatario a raggiungere un determinato grado di recepimento o di adeguamento in materia di *acquis* dell'Unione europea per quanto concerne vari profili identificati come basilari. Spetterà alla Commissione europea, di concerto con gli Stati membri, a stabilire, al termine di verifiche periodiche effettuate Stato per Stato, la possibilità di accedere a ciascuna di queste fasi. Al momento in cui i Paesi firmatari si dimostreranno in possesso dei requisiti necessari per accedere alla prima fase, verrà firmato un protocollo che sarà incluso nell'accordo ECAA.

Rileva che l'Accordo è composto di trentaquattro articoli che definiscono il funzionamento generale dell'ECAA e che costituiscono l'Accordo di base; quattro allegati; nove Protocolli di cui all'articolo 27 dell'Accordo di base, ognuno adeguato alla specifica situazione della Parte associata (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Romania, Kosovo), con l'indicazione delle condizioni da adempiere per consentire la transizione da una fase all'altra.

Particolare rilievo assumono le previsioni di cui all'articolo 6, che attuano il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità e quelle recate agli articoli 7-10 che vietano qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un *partner* ECAA nel territorio di ciascuno di essi, con conseguente accesso alle attività non salariate, possibilità di costituzione e gestione di imprese e di società alle condizioni previste dalla legislazione del Paese di stabilimento, nonché di apertura di agenzie. Vengono inoltre abolite le restrizioni quantitative ai trasferimenti di attrezzature, pezzi di ri-

cambio e altri dispositivi, qualora necessari al vettore aereo ECAA al fine di proseguire la propria attività alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

L'obbligo lascia invece inalterati i divieti e le restrizioni applicati dalle Parti contraenti ad importazione, esportazione e transito per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, sanitari e di protezione della salute umana e animale, nonché di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Per quanto attiene alla sicurezza aerea, le Parti provvedono affinché gli aeromobili di una Parte che atterrino sul territorio di un'altra Parte contraente rispettino le norme di sicurezza internazionali e siano sottoposti a opportune ispezioni degli equipaggi e delle attrezzature.

Le Parti si impegnano inoltre reciprocamente a proteggere l'aviazione civile da qualsiasi atto di pirateria avente lo scopo di minacciare la sicurezza di passeggeri, equipaggi, aeroporti e impianti adibiti al supporto della navigazione aerea. È altresì previsto un obbligo di cooperazione reciproca nel caso in cui si verificano atti che possano pregiudicare la sicurezza, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia.

Al fine di agevolare l'applicazione della legislazione relativa al cielo unico europeo in ambito ECAA, le Parti adottano le misure necessarie per allinearvi le strutture istituzionali deputate alla gestione del traffico aereo, soprattutto con la designazione o con la creazione di organismi di controllo nazionale separati dai prestatori di servizi di gestione della navigazione aerea.

L'Unione europea coinvolge le Parti associate nelle iniziative operative connesse al cielo unico europeo, in particolare in merito all'impegno di istituire quanto prima blocchi funzionali per una più razionale ed efficace gestione dello spazio aereo. L'Unione europea dispone, altresì, che le Parti siano pienamente associate all'elaborazione di un piano per la gestione del traffico aereo (ATM) nell'ambito

del Programma di attuazione tecnica del cielo unico europeo (SESAR), che permette di coordinare la ricerca, l'elaborazione e l'introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo (articolo 13).

L'Accordo prevede inoltre la graduale applicazione dei principi comunitari in materia di concorrenza, di aiuti e monopoli di Stato (richiamati nell'allegato 3) ed istituisce un Comitato misto, formato da rappresentanti delle Parti contraenti, presieduto a turno da un *partner* ECAA o dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, che si riunisce almeno una volta all'anno per la verifica dello stato di applicazione dell'Accordo, l'adozione di raccomandazione e di tutte le decisioni previste dall'Accordo stesso. Ciascuna Parte ha comunque la facoltà di chiederne la convocazione.

Segnala infine che, come riportato nella relazione illustrativa, dall'applicazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in quanto i rappresentanti italiani che partecipano alle riunioni del Comitato misto (di cui all'articolo 18) provengono dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

C. 3236 Governo.

(Esame e rinvio).

Osvaldo NAPOLI (PdL) *relatore*, osserva che l'Accordo in esame mira al potenziamento della collaborazione tra i due Paesi nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine, ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Cile, già in atto per i soli settori della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, ai sensi dell'Accordo con il Cile del 16 ottobre 1992, ratificato dall'Italia con la legge 26 ottobre 1995, n. 477.

Le Parti si impegnano infatti a prestarsi ampia assistenza nella notificazione degli atti giudiziari, nell'interrogatorio d'indagati e d'imputati, nelle attività d'acquisizione probatoria, nel trasferimento di persone a fini probatori e nello scambio d'informazioni di carattere penale. A quest'ultimo proposito si prevede l'invio annuale delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte e che risiedono nel proprio territorio e delle notizie del casellario giudiziale.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato, evidenzia come particolare rilievo assumano l'articolo II, che obbliga le Parti all'assistenza anche quando i fatti non costituiscono reato per la Parte richiesta, mentre in materia di intercettazioni è richiesta la reciprocità normativa, e l'articolo III che disciplina i casi in cui è possibile rifiutare l'assistenza: si tratta delle consuete clausole in materia, quali la contrarietà ai principi generali della Parte richiesta, il pregiudizio alla sua sovranità e sicurezza, i reati politici e militari, le discriminazioni di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche e di condizioni personali o sociali.

Gli articoli IV, V e VI si occupano delle forme dell'assistenza e quindi della sua

redazione per iscritto e dell'inoltro per via diplomatica; della lingua da usare, ossia quella della Parte richiedente con traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta; dell'esenzione dalla legalizzazione degli atti ufficiali.

L'articolo VII determina il contenuto necessario della domanda d'assistenza: devono essere indicati l'autorità giudiziaria che procede, le generalità dell'indagato, l'oggetto del procedimento, il motivo della domanda, le norme applicabili e ogni altra indicazione utile per il caso concreto.

L'articolo VIII disciplina l'esecuzione delle rogatorie che avviene secondo le regole della Parte richiesta. Se la domanda incontra difficoltà non può restare *tout court* inevasa, ma dev'essere prontamente informata l'Autorità richiedente.

Un'articolata disciplina è prevista in caso di comparizione di persone, prevedendosi: nel caso di comparizione nella Parte richiesta, la possibilità d'applicare misure coercitive secondo la normativa di questa stessa Parte (articolo XII), nel caso di comparizione nella Parte richiedente, l'impossibilità di sottoporre l'interessato a misure coercitive o sanzioni (articolo XI): tuttavia, se si tratta di persona già privata della libertà personale, essa è provvisoriamente trasferita se vi acconsente e il trasferimento non prolunga la privazione della libertà. La persona trasferita non può essere assoggettata a misure restrittive.

Gli articoli XV e XVI si occupano dello scambio d'informazioni con l'invio annuale – cui si è già fatto cenno – delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, nonché delle notizie del casellario giudiziale.

Rileva poi che il disegno di legge di ratifica contiene quattro articoli: i primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria: l'onere, valutato in 30.890 euro a partire dal 2010, sarà coperto mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della

legge n. 170 del 1997, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, precisando la natura amministrativa della predetta riduzione.

Conclusivamente, nell'auspicare un veloce *iter* del provvedimento, coglie l'occasione per rinnovare i sentimenti di solidarietà al popolo cileno per il recente evento sismico, ricordando l'intensa cooperazione esistente anche sul piano interparlamentare, nel cui ambito ha egli stesso avuto modo di rappresentare la Camera a Santiago del Cile.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Fabio PORTA (PD), nel preannunciare il sostegno del suo gruppo alla ratifica in titolo, segnala al Governo che il Cile at-

tende da tempo anche quella dell'accordo in materia di sicurezza sociale, ancor più necessaria alla luce dei danni subiti a causa del recente terremoto

Stefano STEFANI, *presidente*, nel concordare con l'osservazione del deputato Porta, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-02696 Evangelisti: Sul personale civile delle missioni UE.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Governo è ben consapevole della complessità legata alla partecipazione del personale civile alle missioni realizzate nell'ambito della Politica di Sicurezza e Difesa Comune. Proprio per questo motivo, lo scorso novembre il Ministero degli Affari Esteri, con la collaborazione dell'Istituto per gli Affari Internazionali, ha organizzato un importante evento seminariale sul tema.

L'obiettivo era quello di avviare una riflessione utile ad individuare strategie e metodi di lavoro per gestire in maniera più razionale la partecipazione delle Amministrazioni italiane alle missioni civili dell'Unione Europea nelle aree di crisi. Al Seminario abbiamo voluto dare un taglio trasversale, in modo da affrontare tutti gli aspetti: da quegli giuridici a quelli finanziari, dal reclutamento del personale civile nelle missioni al nodo cruciale della formazione.

I primi risultati cominciano a vedersi. A seguito del Seminario, le Amministrazioni coinvolte nella selezione e nell'invio di personale hanno intensificato il proprio impegno al fine di assicurare, migliorare e standardizzare la formazione delle risorse umane impiegate nelle missioni di politica di Sicurezza e Difesa Comune, L'Italia è il secondo contributore e fornisce personale di polizia, funzionari del Ministero della Giustizia, magistrati, elementi delle forze armate in funzioni di monitoraggio post-bellico, analisti politici ed esperti in diritti umani. La formazione dev'essere sempre più mirata a sviluppare le specifiche pro-

fessionalità richieste per operare in missioni internazionali e in contesti di crisi.

A testimonianza di questo sforzo di coordinamento interistituzionale, la scuola S. Anna di Pisa si è fatta promotrice, lo scorso 17 marzo, in stretto coordinamento con il Ministero degli Esteri e con l'Istituto per gli Affari internazionali, di una giornata di *brainstorming* dedicata appunto alla « Formazione del personale civile delle missioni di supporto alla pace: verso la reazione di un *network* dei centri italiani di formazione ».

A tale iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato e dei rispettivi istituti di formazione, di centri universitari impegnati nel settore della formazione del personale civile delle missioni di gestione delle crisi e di numerosi Istituti di ricerca. Con l'obiettivo di creare una vera e propria rete dei vari centri, si è concordato di avviare collaborazioni strutturate con i numerosi partecipanti (con incontri periodici, scambi di informazioni, un sito web, possibili corsi congiunti) per dare organicità alla formazione specificamente orientata alla partecipazione alle missioni UE.

Il Ministero degli Affari Esteri continuerà a fornire il proprio sostegno istituzionale come soggetto principale di coordinamento, impegnandosi a valorizzare l'iniziativa e i suoi seguiti, nella prospettiva, da tutti condivisa, della definizione e realizzazione di una « strategia nazionale » di partecipazione italiana alle missioni civili della Politica di Sicurezza e Difesa Comune.

ALLEGATO 2

5-02695 Tempestini: Sulla ripresa del negoziato israelo-palestinese.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Pur essendo terminati la settimana scorsa, gli incidenti verificatisi in Cisgiordania ed a Gerusalemme Est rimangono un serio segnale del clima di tensione presente nell'area, alimentato dalla mancata ripresa del negoziato.

Per questa ragione, nel valutare la situazione con grande preoccupazione, il Governo italiano sta compiendo ogni sforzo per sostenere, a livello nazionale e nell'ambito dell'Unione Europea, il tentativo di mediazione americano volto a rilanciare il dialogo, dapprima attraverso colloqui indiretti.

A tal fine, appare essenziale il sostegno dei Paesi arabi alla *leadership* palestinese. È per questa ragione che il Presidente del Consiglio italiano, partecipando al Vertice di Sirte, ha rivolto un pressante appello alla Lega Araba affinché mantenga viva l'Iniziativa di Pace Araba del 2002 e prevalga, proprio in questa fase di rinnovata tensione, il senso di responsabilità e moderazione. Allo stesso tempo, l'Italia sostiene l'approccio – dal basso verso l'alto – contenuto nel Piano Fayyad di *institution building*, rafforzamento della sicurezza e crescita economica. Il Presidente

Berlusconi ha anche sottolineato che per ridare «una *chance* alla pace», Israele deve fermare l'espansione edilizia a Gerusalemme Est.

Nel contesto dell'Unione Europea, l'Italia ha fornito un importante contributo alle conclusioni emerse dal Consiglio Affari Esteri dell'8 dicembre scorso. Si tratta di una posizione equilibrata, che infatti è stata apprezzata da ambo le Parti e che permetterà all'Europa di continuare a svolgere un ruolo propositivo nel processo di pace.

Non a caso, tali conclusioni hanno ispirato la Dichiarazione del Quartetto, formalizzata a Mosca il 19 marzo, che disegna un percorso negoziale in 24 mesi per la soluzione del conflitto ed esprime ferma opposizione alla politica israeliana degli insediamenti. Si è infatti convinti che questo genere di atti compiuti sul terreno siano controproducenti per il raggiungimento di un accordo di pace che veda la nascita di uno stato palestinese, nel rispetto del diritto dello Stato di Israele a vivere in pace e sicurezza con tutti i suoi vicini.

ALLEGATO 3

5-02543 Antonione: Sulla riduzione dei fondi a disposizione dell'Ambasciata italiana a Brasilia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Vorrei assicurare l'onorevole interrogante sul fatto che non è certo nelle intenzioni del Ministero degli Affari Esteri e del Governo ridurre la funzionalità delle nostre sedi né tantomeno compromettere la qualità del servizio prestato ai nostri connazionali all'estero.

Al contrario, come il Sottosegretario Mantica ha più volte ribadito anche di recente di fronte a questa Commissione, uno dei criteri ispiratori del progetto di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare è proprio quello di preservare l'efficienza complessiva della nostra azione di politica estera assicurando al tempo stesso un elevato livello di servizi per i nostri connazionali.

Si tratta di una sfida non semplice in un contesto in cui la difficile congiuntura economica e le esigenze di rigore finanziario impongono agli Esteri, come a tutte le amministrazioni dello Stato, un forte contenimento della spesa. Ma si tratta, nondimeno, di una sfida che intendiamo affrontare con serenità e determinazione.

È con questo spirito che il Ministero degli Affari Esteri intende far fronte alle inevitabili riduzioni delle risorse disponi-

bili per l'attuazione di una manovra di bilancio che prevede, tra l'altro, anche un progressivo contenimento della spesa pubblica. Per questo abbiamo cercato di operare un'attenta analisi e verifica delle concrete esigenze nonché una individuazione delle priorità nell'assegnazione alle sedi estere dei fondi di funzionamento.

Nel difficile lavoro di distribuzione delle risorse finanziarie sono sempre state rispettate le esigenze politico-funzionali delle singole sedi sulla base dei puntuali rapporti dei singoli Capi Missione.

Alla luce di queste considerazioni, l'Ambasciata a Brasilia ha ottenuto un finanziamento non del tutto dissimile da quanto ricevuto in passato proprio per consentire la prosecuzione delle attività essenziali che la sede è chiamata a svolgere.

Nel caso della sede di Brasilia, come per le altre sedi della nostra rete all'Estero, le eventuali difficoltà operative che dovessero presentarsi nel corso dell'esercizio finanziario potranno essere affrontate in sede di assestamento di bilancio.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3287</i>)	23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

C. 2596 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3287).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 marzo 2010.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 17 marzo 2010, la Commissione ha deliberato all'unanimità di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il nuovo testo della proposta di legge C. 2596 elaborato dal Comitato ristretto. Avverte, quindi, che è stata assegnata la proposta di legge C. 3287 Mogherini Rebesani, recante disposizioni per la diffusione della cultura della difesa attraverso la promozione della pace, della solidarietà e del disarmo. Poiché la suddetta proposta di legge presenta finalità analoghe a quelle del progetto di legge in esame, propone che, ove non vi siano obiezioni, sia ad esso abbinata.

La Commissione concorda.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, si riserva di valutare l'opportunità di presentare proposte di modifica al testo base adottato dalla Commissione anche alla luce dei contenuti della proposta di legge C. 3287 Mogherini Rebesani testé abbinata.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	24
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	25
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	28
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	29
RISOLUZIONI:	
7-00287 Vannucci: Concertazione tra Stato ed enti territoriali di misure in favore dei territori montani (<i>Discussione e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

C. 3322-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. In proposito, osserva che le norme modificano l'articolo 5 del codice di procedura penale che elenca le materie di competenza della Corte d'assise e incide, conseguentemente, sulla competenza del Tribunale definita in via residuale a norma del successivo articolo 6 del medesimo codice. Segnala, in particolare, che il provvedimento esclude, per il futuro, la competenza della Corte d'assise per i delitti, comunque aggravati, di associazioni di tipo mafioso anche straniere e per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, attribuendo contestualmente alla Corte d'assise la competenza su alcuni ulteriori delitti, consumati o tentati. Quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che la relazione tecnica ribadisce che le norme prevedono, da un lato, l'esclusione della competenza della Corte di assise per alcuni delitti e, dall'altro, l'estensione della competenza della stessa Corte per alcuni altri. Segnala, altresì, che la relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, si evidenzia un sostanziale effetto compensativo e, pertanto, non si prevede di modificare l'attuale assetto organizzativo giudiziario in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente. Alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica, non ravvisa quindi profili finanziari di carattere problematico nel provvedimento e nelle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con il relatore sull'assenza di profili problematici del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 10 del 2010, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo dell'8 maggio 2003 che modifica, ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e che il Protocollo, che prevede l'istituzione di un archivio di identifica-

zione dei fascicoli ai fini doganali, è composto da cinque articoli. Sottolinea che il testo del disegno di legge di ratifica, composto da tre articoli, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1 del Protocollo, recante l'istituzione dell'archivio di identificazione dei fascicoli ai fini doganali, osserva che l'assenza di effetti finanziari connessi all'attuazione del Protocollo è subordinata all'effettiva possibilità che l'istituzione e la gestione della nuova banca dati, nonché le altre attività connesse siano realizzate utilizzando le risorse già a disposizione delle amministrazioni interessate. In ordine a tale possibilità, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 196 del 2009, idonei elementi di valutazione, anche utilizzando le informazioni disponibili in esito al primo decennio di applicazione della Convenzione che ha istituito il Sistema informativo doganale. Osserva, infatti, che con il Protocollo in esame vengono espressamente estese al nuovo Archivio di identificazione dei fascicoli tutte le disposizioni della Convenzione UE sull'uso dell'informatica nel settore doganale. Fa presente che fra queste rientra anche l'articolo 22 della Convenzione, in base al quale ciascuno Stato membro è tenuto a sostenere i costi per il funzionamento e l'utilizzazione del Sistema informativo nel proprio territorio. Ricorda che, d'altra parte, la legge di ratifica n. 291 del 1998 non ha indicato, a suo tempo, la presenza di oneri con riferimento all'applicazione della Convenzione e alla gestione nazionale del Sistema informativo. La relazione illustrativa del provvedimento in esame afferma che anche il Protocollo potrà essere applicato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, « in analogia con quanto già previsto dalla legge di ratifica della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale ». Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, fermi restando i chiarimenti richiesti in merito all'assenza di effetti finanziari connessi all'attuazione del Protocollo, rileva l'opportunità di esplicitare nel testo del disegno di legge di ratifica che all'attuazione dello stesso le amministrazioni competenti provvederanno nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO rappresenta che, analogamente a quanto avvenuto durante questi anni di applicazione della Convenzione SID, ai sensi della legge n. 291 del 1998, l'esecuzione del Protocollo in questione non comporterà ulteriori oneri di carattere finanziario per l'Agenzia delle dogane, in quanto lo stesso integra alcuni aspetti della Convenzione SID senza tuttavia modificarla. Riguardo poi alla nuova banca dati ed alle attività connesse, rileva che queste ultime saranno realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, concorda con il relatore in ordine all'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3211, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Protocollo di cui

all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

La Commissione approva la proposta di parere.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Nuovo testo unificato C. 2100 e abb..

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che in data 11 marzo 2010, la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre giovedì 18 marzo 2010, della relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2100 e abbinate, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Al riguardo, fa presente che, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica, in data 25 marzo 2010, la presidenza della Commissione ha invitato, con una lettera, il Ministro dell'economia e delle finanze ad indicare le ragioni che hanno impedito la trasmissione della relazione entro il termine stabilito e ha inoltre rappresentato la necessità che detta relazione venga trasmessa quanto prima alla Commissione, anche in relazione all'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento a quanto rappresentato dal presidente, fa presente che allo stato non è ancora disponibile una relazione tecnica

riferita a tutte le disposizioni del provvedimento, assicurando comunque che il Governo si sta impegnando per assicurare la trasmissione di tale relazione nel minor tempo possibile.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di illustrare le ragioni per le quali non è stato possibile presentare la relazione tecnica nel termine fissato dalla Commissione, ai sensi della nuova legge di contabilità. Ricorda che la nota presentata dalla Ragioneria generale dello Stato era stata ritenuta insoddisfacente e chiede se lo stesso Governo non condivida la richiamata nota. Rileva infine che un rinvio *sine die* sarebbe comunque non accettabile.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel condividere le argomentazioni svolte dal deputato Baretta, invita il rappresentante del Governo a presentare quanto prima la richiesta relazione tecnica e comunica che essa sarà comunque trasmessa tempestivamente ai gruppi, per il tramite degli uffici.

Maino MARCHI (PD) ribadisce l'esigenza che il rappresentante del Governo indichi in modo puntuale le ragioni della mancata trasmissione della relazione tecnica entro il termine indicato dalla Commissione nella seduta dell'11 marzo 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle richieste dei deputati Baretta e Marchi, precisa che non è stato possibile elaborare una relazione tecnica che contesse tutti gli elementi richiesti dalla vigente disciplina contabile entro il termine indicato dalla Commissione, sottolineando come le note fino ad ora elaborate dalle amministrazioni competenti non consentono una esaustiva disamina dei profili attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento ed alla relativa copertura finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, prendendo atto degli esiti del dibattito svoltosi, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella settimana successiva alle festività pasquali, assicurando, in ogni caso, che, qualora la relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte in esame fosse trasmessa dal Governo prima di tale seduta, essa verrà immediatamente portata a conoscenza dei componenti della Commissione.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere)

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che, in data 23 marzo 2010, la Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso l'emendamento Gozi 7.2 riferito al disegno di legge recante la legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. In proposito, ricorda che in base ad una prassi consolidata, gli emendamenti al disegno di legge comunitaria presentati direttamente nella XIV Commissione sono trasmessi alle competenti Commissioni di settore, per l'acquisizione dei pareri e che, in questo caso, il parere della Commissione bilancio non si riferisce esclusivamente ai profili finanziari delle proposte emendative, ma anche al merito delle proposte stesse.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, con riferimento all'emendamento Gozi 7.2, segnala che esso introduce una novella alla legge n. 11 del 2005, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, prevedendo una procedura

per l'esame parlamentare del programma di stabilità e dei relativi aggiornamenti, alternativa rispetto a quella contenuta nell'articolo 9 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che viene conseguentemente soppressa.

In proposito, premesso che l'emendamento non presenta profili problematici di carattere finanziario, con riferimento al merito della proposta emendativa, osserva che essa – a differenza di quella contenuta nella legge n. 196 del 2009 – non prevede che il programma sia trasmesso anche alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e non individua alcun termine, precedente alla presentazione in sede europea, entro il quale il medesimo programma deve essere trasmesso alle Camere.

Fa presente che la proposta emendativa prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca tempestivamente al Parlamento in ordine all'esito dell'esame del programma da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. Al riguardo, ricorda che – compiendo una scelta che appare preferibile perché coordinata con il ciclo della programmazione finanziaria – l'articolo 12, comma 3, della legge n. 196 del 2009, peraltro non soppresso dall'emendamento, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze dia conto del parere del Consiglio dell'Unione europea nella relazione sull'economia e la finanza pubblica che costituisce nel suo complesso un importante momento di verifica dell'attuazione della manovra di finanza pubblica. Segnala, infine, che l'emendamento prevede che gli organi parlamentari competenti possano formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al Programma di stabilità, rinviando la disciplina di tali attività ai regolamenti parlamentari. In proposito, osserva che, anche in assenza di una esplicita previsione legislativa in materia, le Camere hanno comunque la possibilità di formulare atti di indirizzo con riferimento al Programma di stabilità e che, nell'ambito delle modifiche dei Regolamenti parlamentari rese necessarie dell'approvazione della legge

n. 196 del 2009, sarà possibile intervenire anche sulla procedura di esame dello schema di aggiornamento del Programma di stabilità di cui all'articolo 9 di tale legge. Sottolinea, infine, come la sede propria della disciplina del Programma di stabilità e dei suoi aggiornamenti debba ritenersi la nuova legge di contabilità e di finanza pubblica, che disciplina l'intero ciclo della programmazione finanziaria e i relativi strumenti, individuati dall'articolo 7, comma 2, tra i quali rientra l'aggiornamento del Programma di stabilità.

Propone, pertanto, di esprimere, nel merito, parere contrario sull'emendamento Gozi 7.2.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

Atto n. 194.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che lo schema di decreto non è corredato né dal parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 né dal parere del Consiglio di Stato. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Avverte, pertanto, che la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non saranno trasmessi i citati pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame reca norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti e che il testo è corredato di relazione tecnica. Nel premettere che la sua relazione sarà relativa alle sole norme richiamate dalla relazione tecnica ed a quelle che presentano profili finanziari, fa presente che il provvedimento concorre all'attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, cui sono stati ascritti, complessivamente, risparmi non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Ricorda che la relazione tecnica allegata al decreto legge afferma che detti obiettivi dovranno realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l'adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali, tra cui quelli previsti dal provvedimento in esame, finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6. Fa inoltre presente che la relazione tecnica specifica che la riduzione della spesa di personale, conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali, viene calcolata prendendo come parametro lo stipendio iniziale di un insegnante della scuola di

primo grado o laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008 che, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, è pari a euro 33.001,28 annui mentre quello di un insegnante della scuola primaria è pari ad euro 30.620,92.

Con riferimento agli articoli da 1 a 11, osserva che la relazione tecnica non espone dati ed elementi a sostegno dell'effettiva possibilità di costituire 150 CPIA e altrettanti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi senza ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato. Rileva, in proposito, che, in base alla relazione tecnica, la realizzazione dei CPIA nel numero previsto è subordinata alla realizzazione di «ulteriori economie» rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica. A tale riguardo, ritiene che andrebbe precisata l'entità e la modulazione temporale sia dell'onere ascrivibile alla creazione delle nuove autonomie scolastiche sia delle «ulteriori economie» da realizzare al fine di garantire l'invarianza della spesa. Rileva inoltre che non sono indicate le tipologie di spesa da comprimere per conseguire detti ulteriori risparmi.

Tenuto conto che, nel caso in cui dette economie, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, non dovessero essere realizzate, non si potrebbe dare seguito alla disposizione contenuta nell'articolo 1, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione circa l'effettiva praticabilità di tali riduzioni di spesa.

Analogamente, ritiene che l'affermazione della relazione tecnica, in base alla quale non è necessario computare il fabbisogno finanziario relativo all'organico del personale ATA, andrebbe supportata da dati relativi all'organico attuale ed alla possibilità del suo utilizzo in relazione alla nuova organizzazione dei centri.

Con riferimento alla scelta di fissare la dotazione organica dei Centri sulla base di un rapporto di 1/12, osserva che attualmente, stando ai dati forniti dalla relazione tecnica alle tabelle 1 e 2, tale rapporto sembra attestarsi, almeno per quanto concerne la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, su 1 docente ogni 15 alunni; pertanto, il nuovo rapporto previsto sembrerebbe configurare un aumento della dotazione organica dei docenti. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

Osserva, inoltre, che la relazione tecnica richiama in diversi passaggi quella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, ricordando che quest'ultima stimava una riduzione di 179 posti di docenza, in corrispondenza di una diversa organizzazione dei corsi serali, già a partire dall'anno scolastico 2009-2010. A tale proposito, rileva che la relazione tecnica richiamata faceva riferimento alla seguente dotazione organica per l'anno scolastico 2008-2009: 1.080 posti nelle scuole primarie, 2.751 posti nelle scuole secondarie di primo grado e 3.800 in quelle secondarie di secondo grado. Fa presente che, a seguito della riduzione di 179 posti d'insegnamento da attivarsi già dall'anno scolastico 2009/2010, la dotazione organica risultante sarebbe pertanto di 1.064 posti nella scuola primaria, 2.703 nella scuola secondaria di primo grado e 3.685 in quella secondaria di secondo grado.

Dalla lettura della tabella 1 contenuta nella relazione tecnica, allegata al provvedimento in esame, il numero dei posti di docenza risulta invece decisamente superiore a quello che, in base alla relazione tecnica riferita al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, doveva risultare dalle riduzioni disposte dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sul punto ritiene quindi necessari elementi informativi, anche al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi finanziari ascritti al provvedimento.

Inoltre, pur prendendo atto della consistente riduzione dei Centri, rileva che

dovrebbero essere forniti elementi di dettaglio circa la praticabilità di detta riduzione, precisando, tra l'altro, se alla diminuzione del numero dei Centri corrisponda una diminuzione del numero delle strutture che ospiteranno i corsi, anche in considerazione della circostanza che il numero degli allievi appare negli ultimi anni in sostanziale aumento. Rileva, inoltre, che i dati riportati nell'allegato 2 della relazione illustrativa mostrano, almeno in relazione all'iscrizione ai CTP, un *trend* in costante crescita: da 152.019 iscritti nell'anno scolastico 1998-1999 a 402.288 iscritti nell'anno scolastico 2007-2008. Sottolinea quindi che non appare coerente con tale andamento il dato, riportato nella tabella 2 della relazione tecnica, relativo alle iscrizioni dell'anno scolastico 2008-2009, pari a sole 64.221 iscrizioni ai CTP per la scuola primaria e secondaria.

In considerazione poi di quanto affermato dalla relazione illustrativa riguardo all'aumento progressivo dell'utenza dei corsi in questione, ritiene necessaria una conferma circa la possibilità di fare fronte alle crescenti richieste con le risorse finanziarie disponibili, al fine di escludere che possano determinarsi i presupposti per un futuro appostamento di risorse aggiuntive.

Inoltre, in merito alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, relativa all'integrazione delle commissioni con esperti e mediatori linguistici, pur rilevando che la norma stabilisce che per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, osserva che non viene espressamente esclusa la possibilità che la partecipazione alle riunioni delle commissioni possa dar luogo alla maturazione del diritto alla percezione di emolumenti, compensi o rimborsi.

Ritiene quindi opportuni chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni relative alle funzioni del commissario straordinario e dei revisori dei conti, al fine di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Più in generale, in relazione alla tabella

recante il «sunto della riduzione dei posti» conseguente al complesso dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, appare necessario che siano esplicitati i risparmi corrispondenti alle riduzioni di organico indicate dalla stessa tabella, al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal decreto-legge n. 112 del 2008, secondo la modulazione temporale prevista dalla relazione tecnica allegata al medesimo decreto, tenuto conto che detti risparmi erano previsti già a partire dall'anno 2009.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che nel provvedimento in esame manchi un adeguato riconoscimento del concetto di educazione permanente, che dovrebbe essere un nodo centrale da affrontare, soprattutto in un momento di crisi economica. Ricorda che, in una fase quale l'attuale, le istituzioni internazionali invitano ad investire significativamente nel settore, proprio in funzione anticrisi. Al contrario, rileva che, nel provvedimento in esame, vi è solo un taglio di spesa per il settore dell'educazione degli adulti, mentre in tale campo la razionalizzazione dovrebbe essere rappresentata da una più efficiente ed efficace allocazione delle risorse, piuttosto che in un taglio delle medesime. Per le esposte ragioni, preannuncia il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori in quanto le spese nel settore andrebbero aumentate e non tagliate, pur dovendo rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime preliminarmente profonda preoccupazione per le finalità del provvedimento in esame, che, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica nel settore, determinerà a suo avviso un sensibile ridimensionamento dell'offerta formativa destinata agli adulti. In ogni caso, ritiene che il Governo, nel fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, dovrà precisare le ragioni per le quali la relazione tecnica, nel quantificare gli effetti finanziari del nuovo assetto

dei centri di istruzione per gli adulti, assuma l'ipotesi che vi sia un'invarianza nel fabbisogno di istruzione espresso dalla popolazione adulta. Giudica, infatti, che tale affermazione dovrebbe essere adeguatamente motivata, dal momento che essa non trova riscontro nell'andamento della richiesta formativa manifestatosi negli ultimi anni, ricordando come lo stesso schema di decreto in esame evidenzia una fortissima crescita del numero degli iscritti ai corsi di istruzione per adulti, che passano da circa 152 mila nell'anno scolastico 1998-1999 a oltre 402 mila nell'anno 2007-2008. Sottolinea quindi come questo *trend* di crescita sia con ogni verosimiglianza destinato ad essere confermato e ad incrementarsi, in quanto nell'ultimo decennio la crescita della domanda di corsi di istruzione per gli adulti è andata di pari passo con l'incremento della presenza di cittadini stranieri nel territorio nazionale, dal momento che tale forma di istruzione rappresenta uno strumento fondamentale per l'integrazione degli stranieri che vivono nel nostro Paese. Ritiene, pertanto, che, al fine di verificare la effettiva praticabilità della riorganizzazione prevista dallo schema, il Governo debba puntualmente indicare le ragioni per le quali giudica che il *trend* di crescita della domanda di istruzione per adulti finora rilevato non troverà conferma nei prossimi anni.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

RISOLUZIONI

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00287 Vannucci: Concertazione tra Stato ed enti territoriali di misure in favore dei territori montani

(Discussione e rinvio)

La Commissione inizia la discussione della risoluzione 7-00287 Vannucci.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore*, illustra il contenuto della risoluzione di cui è primo firmatario, che riprende il contenuto di un ordine del giorno elaborato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in occasione dell'esame del decreto-legge n. 2 del 2010, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. In particolare, segnala che tale atto intendeva, in primo luogo, chiedere al Governo di chiarire in modo univoco la portata della disposizione dell'articolo 2, comma 187, della legge finanziaria per il 2010, che ha previsto in via generale che lo Stato cessi di concorrere al finanziamento ordinario delle comunità montane, sollecitando un intervento interpretativo urgente che consenta agli enti locali di poter predisporre il bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2010. Sottolinea, infatti, la necessità di garantire la sopravvivenza delle comunità montane, che vennero istituite a livello statale negli anni settanta come enti obbligatori e, in quanto tali, iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, pur essendo costrette a vivere quasi esclusivamente di finanza derivata. Il taglio integrale dei fondi statali pone a rischio, quindi, la stessa esistenza delle comunità montane, che non potranno far fronte a spese assolutamente incompressibili, quali quelle relative al pagamento delle spese vive di funzionamento degli stipendi al personale. A tale ultimo riguardo, ricorda che attualmente in Italia i dipendenti delle comunità montane sono oltre cinquemila, una parte consistente dei quali siano stati assunti sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione, rilevando come nell'attuale quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e gli enti territoriali non sembri possibile che i

comuni si facciano carico dei relativi oneri. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo assuma la gestione di questa difficile fase transitoria, convocando con urgenza un incontro istituzionale con le regioni ed enti locali, in modo di poter tener conto delle risultanze di tale incontro nell'ambito dei provvedimenti che dovranno essere esaminati dal Parlamento nei prossimi mesi, a cominciare dai decreti attuativi delle deleghe legislative contenute nella legge n. 42 del 2009, che dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione, e dal disegno di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie. Segnala, in proposito, la necessità che, nell'ambito della discussione della risoluzione, si proceda all'audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, richiedendo alla presidenza della Commissione di adottare ogni opportuna iniziativa al fine di assicurare la presenza alle audizioni di un rappresentante del Governo che partecipi in modo costante alle sedute destinate alla discussione della risoluzione. Auspica, conclusivamente, che tale discussione

possa concludersi rapidamente con l'approvazione di un atto di indirizzo sul cui contenuto sia possibile raggiungere, anche attraverso modifiche e integrazioni al testo della risoluzione a sua prima firma, il consenso di tutte le parti politiche.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, nel prendere atto di quanto evidenziato dal collega Vannucci, si impegna a segnalare al Governo l'esigenza di assicurare che a tutte le sedute dedicate alla discussione della risoluzione prenda parte il medesimo sottosegretario, osservando che il calendario di eventuali audizioni informali potrà essere opportunamente definito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia, quindi, il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	36
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
Legge Comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
RISOLUZIONI:	
7-00301 Fluvi: Trasferimento delle funzioni catastali ai comuni (<i>Discussione e rinvio</i>)	44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale.

C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3211, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.

Ricorda innanzitutto che la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 291 del 1998, ha previsto la creazione di un Sistema informativo doganale (SID), il quale è gestito dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e permette lo scambio di informazioni a livello comunitario utilizzando la rete Ccn/Csi (*Common Com-*

munication Network/Common System Interface), piattaforma comune che ha lo scopo di assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

Il SID, operando sia come database sia come meccanismo di allerta, mira ad agevolare la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento e consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende dati, raggruppati secondo le seguenti categorie: merci, mezzi di trasporto, imprese, persone, tendenze in materia di frode, competenze disponibili.

L'utilizzo dei dati è limitato al perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione ed è subordinato all'adozione di norme interne conformi al dettato della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, l'articolo 1, che ne costituisce la parte fondamentale, inserisce dopo il titolo V della Convenzione del 1995 tre ulteriori titoli.

Il nuovo titolo V A consta del solo articolo 12 A, il quale, al paragrafo 1, aggiunge al Sistema informativo doganale istituito dalla Convenzione del 1995 i dati previsti dal titolo V A, che devono afferire a una specifica banca dati denominata « Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ».

Il paragrafo 2 enuncia lo scopo dell'istituzione di tale banca dati, che è quello di consentire alle autorità nazionali competenti per le indagini doganali, all'atto dell'apertura di un'indagine su una o più persone o imprese, di individuare prontamente le competenti autorità di altri Stati

membri che a carico degli stessi soggetti abbiano in corso o abbiano ultimato indagini doganali.

In base al paragrafo 3, ai fini della costituzione della predetta banca dati ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea comunica agli altri, nonché al Comitato istituito dall'articolo 16 della Convenzione del 1995, l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali, intese come quelle punibili con una pena o misure di sicurezza detentive non inferiori nel massimo a 12 mesi, oppure con un'ammenda non inferiore, nel massimo, alla somma di 15.000 euro.

Il comma 4 prevede che, qualora lo Stato il quale effettua ricerche nell'archivio di identificazione dei fascicoli abbia bisogno di raggugli maggiori su uno dei fascicoli archiviati, possa chiedere l'assistenza dello Stato che ha fornito i dati.

Il nuovo titolo V B è invece dedicato alle modalità di utilizzazione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e consta di tre articoli.

L'articolo 12 B stabilisce, al paragrafo 1, che l'introduzione di dati sui fascicoli d'indagine può riguardare unicamente persone o imprese che siano o siano state oggetto di un fascicolo d'indagine in quanto sospettate di gravi violazioni delle leggi nazionali, ovvero in quanto nei loro confronti sia constatata la commissione o la partecipazione a una di tali violazioni o, ancora, in quanto siano state oggetto di sanzione amministrativa o penale in relazione a dette violazioni. La disposizione specifica inoltre che i dati sono inseriti separatamente per ogni persona o impresa e che non sono possibili collegamenti tra banche dati.

Il paragrafo 2 limita con precisione i dati a carattere personale che possono essere immessi nella banca dati per le persone e per le imprese (rispettivamente: cognome, nome, pseudonimo, data, luogo di nascita, cittadinanza e sesso per le persone; ragione sociale, denominazione commerciale, sede e numero di identificazione IVA per le imprese), e rinvia per la durata della loro conservazione all'articolo 12 E.

L'articolo 12 C consente a uno Stato membro di non procedere alla registrazione dei dati di cui in precedenza, qualora e fintantoché ciò possa nuocere all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato medesimo, soprattutto in riferimento alla materia della protezione dei dati.

L'articolo 12 D limita l'introduzione dei dati e la relativa consultazione alle autorità competenti, elencando inoltre precisamente i dati di carattere personale consultabili (rispettivamente: cognome, nome, pseudonimo, data di nascita, per le persone; ragione sociale, denominazione commerciale, numero di identificazione IVA per le imprese).

Il nuovo titolo V C, che consta del solo articolo 12 E, riguarda i tempi di conservazione dei dati nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e prevede, al paragrafo 1, che tempi di conservazione siano fissati in conformità delle normative in vigore nello Stato membro che fornisce i dati medesimi, e che in nessun caso essi possano superare il periodo di tre anni per i dati su fascicoli di indagini in corso, di sei anni per i dati relativi a fascicoli che hanno consentito la constatazione di violazioni e di dieci anni per i dati relativi a fascicoli da cui sia scaturita una condanna o un'ammenda.

I paragrafi 2 e 3 stabiliscono l'automatica cancellazione dei dati al superamento dei periodi massimi di conservazione sopra indicati, nonché l'immediata cancellazione dei dati riguardanti una persona o un'impresa che risultino estranee ai fatti oggetto di indagine.

Gli articoli da 2 a 5 del Protocollo contengono le consuete clausole finali degli strumenti internazionali.

In particolare, l'articolo 2 disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo, la quale avviene dopo la notifica dell'ottava ratifica, e stabilisce, inoltre, che siano introdotti nell'archivio di identificazione solo i dati registrati in indagini dopo l'entrata in vigore del Protocollo stesso.

Gli articoli 3 e 4 regolano l'adesione al Protocollo di ogni futuro Stato membro dell'Unione europea che parallelamente

aderisca anche alla Convenzione del 1995, mentre l'articolo 5 designa come Depositario del Protocollo il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Poiché il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, sulla proposta di legge C. 1074 Velo, recante modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, apporta, al comma 1, una serie di modifiche all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia di edilizia residenziale pubblica.

Tali modifiche perseguono la finalità generale di accelerare e semplificare la realizzazione dei piani di vendita degli immobili di proprietà dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di edilizia residenziale pubblica, risolvendo alcuni problemi in merito.

La proposta di legge riprende in parte il contenuto di alcune proposte di legge vertenti sulla medesima materia esaminate nel corso della XIV e della XV legislatura.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 3 del predetto articolo 1 della legge n. 560, al fine di comprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e di escludere invece gli alloggi destinati ad abitazione civile compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. La nuova formulazione elimina inoltre il riferimento, ormai obsoleto, alla legge n. 1089 del 1939, abrogata dal decreto legislativo n. 490 del 1999.

La modifica proposta ha dunque la finalità sostanziale di permettere anche agli alloggi soggetti a tali vincoli di natura culturale di essere alienati all'interno dei predetti piani di vendita, applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993 in caso di vendita degli immobili, ed eliminando in tal modo talune disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi « vincolati », relative in particolare agli inquilini di circa 680 appartamenti esistenti all'interno di 19 fabbricati siti nel comune di Livorno.

Infatti, alcuni degli appartamenti ubicati in tali fabbricati sono stati alienati prima dell'apposizione del vincolo culturale, mentre gli altri non possono essere inseriti nei piani di vendita, essendo successivamente intervenuto il predetto vincolo. Conseguentemente, gli assegnatari non possono avvalersi delle agevolazioni previste in loro favore per l'acquisto degli alloggi dal medesimo articolo 1, il quale stabilisce, tra l'altro, al comma 10, che il prezzo di vendita è calcolato moltiplicando per 100 la rendita catastale dell'immobile ed applicando al valore così risultante una riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità del fabbricato, fino ad un massimo del 20 per cento.

La lettera *b*) inserisce invece nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-ter, in materia di alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita, il quale attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente al-

l'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendano liberi.

La facoltà concessa dal nuovo comma può essere esercitata previa comunicazione al comune territorialmente competente e fatte salve le misure di pubblicità previste dal comma 8 del medesimo articolo 1 della legge n. 560, il qual fa un generico riferimento alle « opportune misure di pubblicità » che gli enti proprietari degli immobili devono adottare ai fini dell'alienazione degli immobili.

I beneficiari di tale procedura di alienazione sono i soggetti assegnatari degli alloggi, ma anche i soggetti non assegnatari, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La disposizione stabilisce inoltre un titolo di priorità per l'acquisto degli immobili, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, a condizione che essi siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 del predetto articolo 1, vale a dire che conducano un alloggio di edilizia residenziale pubblica da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e delle spese.

La disposizione indica esplicitamente che le nuove previsioni recate dal comma 4-ter possono trovare applicazione in alternativa al comma 4-bis della medesima legge n. 560, il quale prevede invece che gli alloggi compresi nei piani di vendita e rimasti liberi possono essere assegnati agli aventi diritto dal comune territorialmente competente.

La lettera *c*) sostituisce il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, il quale stabilisce attualmente che l'assegnatario il quale non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ha diritto a rimanervi, qualora sia qualificabile come « soggetto disagiato », cioè sia titolare di un reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero sia ultrasessantenne o portatore di handicap.

In tale contesto si introduce un'ulteriore ipotesi, prevedendo che, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che all'assegnatario sia garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti. Gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter.

Qualora tale consenso non si manifesti, si prevede invece che l'alloggio rimanga all'assegnatario.

Viene poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente della disposizione, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 1 (alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste, nonché gli alloggi trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla predetta Amministrazione), garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione.

Inoltre, la nuova formulazione del comma 7 modifica il meccanismo di determinazione del reddito familiare oltre il quale l'assegnatario decade dal diritto all'assegnazione dell'alloggio: tale limite non è più individuato attraverso apposita delibera CIPE, ma è fissato sulla base della normativa vigente.

In sostanza, il nuovo comma 7 ha l'obiettivo di attribuire agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti agli assegnatari, appartenenti alle categorie disagiate, che non intendono acquistare l'alloggio.

La lettera d) integra il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell'INVIM, ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali dovuti per il rilascio di certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici dell'Agenzia del territorio.

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 del-

l'articolo 1 della legge n. 560, ai sensi del quale è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 560, ad acquistare tali alloggi alle condizioni previste dalle leggi vigenti in materia alla medesima data.

La norma interpretativa intende precisare che agli assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954, finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane, è riconosciuto comunque il diritto a riscattare tali alloggi ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione.

Segnala, in generale, l'opportunità di valutare il provvedimento alla luce del processo di trasferimento di beni del demanio e del patrimonio dello Stato alle regioni, alle province ed ai comuni, previsto dalla delega in materia conferita al Governo dall'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 nel contesto dell'attuazione del federalismo fiscale.

Al riguardo rileva come lo schema di decreto legislativo di attuazione della predetta delega sia stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009 e trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge Comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad

esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, taluni emendamenti al disegno di legge C. 2449-B, recante la Legge comunitaria 2009, trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In merito agli effetti del parere su tali emendamenti, ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Gerardo SOGLIA (Pdl), illustrando gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti alle parti del disegno di legge attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come l'emendamento 1.5 del Relatore, inserisca, tra l'altro, nell'allegato B, recante l'elenco delle direttive da recepire per le quali è prevista l'espressione del parere parlamentare in merito ai relativi schemi di decreto, la direttiva 2009/162/CE, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e la direttiva 2010/12/CE, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.

In particolare, le modifiche recate alla direttiva 2006/112 dalla direttiva 2009/162 riguardano:

l'integrazione dell'elenco dei prodotti soggetti ad accisa, tra i quali viene inserito anche il gas fornito mediante una rete connessa a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità;

l'integrazione della definizione delle cessioni di gas naturale che non sono considerate trasferimenti a destinazione e che non sono quindi assimilate a cessioni di beni; al riguardo si prevede che tali cessioni debbano essere effettuate mediante un sistema situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a tale sistema e si equiparano a tali cessioni anche le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o raffreddamento;

l'integrazione della disciplina in materia di determinazione del luogo di effettuazione delle cessioni di gas, prevedendo che le medesime cessioni devono essere effettuate attraverso un sistema situato nel territorio della Comunità ovvero mediante una rete connessa al sistema stesso, e si equiparano a tali fini anche le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o raffreddamento;

la modifica della norma che consente a ciascuno Stato di applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità o di teleriscaldamento, escludendo la condizione secondo la quale tali aliquote ridotte possono essere applicate qualora non sussistano rischi di distorsione della concorrenza;

l'integrazione dell'elenco delle esenzioni per importazioni ed esportazioni, comprendendovi le importazioni di beni o le cessioni all'esportazioni di beni da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti o di organismi istituiti dalle Comunità cui si applicano i privilegi e le immunità riconosciuti alle Comunità stesse;

l'introduzione di una nuova previsione, ai sensi della quale la detrazione dell'IVA sulle spese relative a beni immobili facenti parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo IVA destinati ad uso promiscuo (cioè sia all'attività di impresa, sia ad uso privato dell'imprenditore o del suo personale), è ammissibile solo limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività d'impresa.

Per quanto attiene invece al contenuto della direttiva 2010/12/UE, le modifiche alla direttive 92/79/CEE riguardano principalmente il meccanismo di calcolo dell'accisa globale sulle sigarette, che è calcolata sul prezzo medio ponderato di vendita al minuto; si stabiliscono inoltre limiti minimi percentuali ed assoluti all'ammontare dell'accisa, che è stabilita nella misura minima del 57 per cento del predetto prezzo medio ponderato, incrementato al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2014. Si stabilisce altresì una deroga temporanea in favore della Francia, che può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse in consumo nei dipartimenti della Corsica.

Le modifiche alla direttiva 92/80/CEE riguardano il progressivo incremento, sia in termini assoluti sia in termini percentuali, dell'accisa globale applicata sui tabacchi da fumo trinciati, che viene progressivamente incrementata a partire dal 1° gennaio 2011 fino ad un valore a regime che dovrà essere raggiunto a partire dal 1° gennaio 2020. Si disciplinano inoltre le modalità di calcolo del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, in base al quale è determinata l'accisa su tali prodotti e si consente temporaneamente alla Francia di applicare un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi in consumo nei dipartimenti della Corsica.

Con riferimento alle modifiche relative alla direttiva 95/59/CE, vengono sostanzialmente modificate le caratteristiche di peso e dimensionali di taluni prodotti da fumo diversi dalle sigarette; inoltre si stabilisce il principio che l'accisa sulle

sigarette è fissata con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto e si stabiliscono gli ammontari percentuali minimi e massimi dell'accisa rispetto all'importo dell'onere fiscale totale su tale prodotto.

Per quel che riguarda le modifiche alla direttiva 2008/118/CE, si stabilisce un limite quantitativo alle sigarette, le quali abbiano scontato un'accisa ridotta, che possono essere introdotte nel territorio di altro Stato membro senza pagamento di un'ulteriore accisa.

In connessione con l'introduzione nell'allegato B della direttiva 2010/12/UE, l'emendamento conseguentemente espunge, tra l'altro, dal medesimo allegato la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

L'emendamento Pini 13.4 novella la lettera *b*) del comma 11 dell'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, al fine di prevedere che, nell'ambito dei provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato volti a disciplinare la raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie, le apparecchiature che consentono l'effettuazione telematica delle giocate possano essere attivate anche nelle sale bingo, nonché di stabilire che i luoghi in cui sono attivate le predette apparecchiature devono comunque essere muniti « autorizzazione », ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

In merito alla formulazione della proposta emendativa, rileva come il richiamato articolo 88 del TULPS disciplini la licenza per l'esercizio delle scommesse, la quale può essere concessa solo a soggetti concessionari o autorizzati all'organizzazione e gestione delle scommesse, ovvero a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione: non risulta pertanto chiaro il collegamento tra i luoghi ove sono attivati gli apparecchi di gioco e la predetta licenza, la quale è concessa ai soggetti gestori.

L'emendamento Fluvi 24.1 apporta una correzione di carattere formale alla lettera

a) del comma 1 dell'articolo 14, recante principi e criteri direttivi della delega per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento.

In particolare, la proposta emendativa sostituisce la parola « definitiva », che non appare congruente nel contesto della disposizione, con la parola « definitività ».

L'emendamento Fluvi 24.2 inserisce una nuova lettera *a-bis*) nel contesto della delega per il recepimento della predetta direttiva 2009/44/CE.

La nuova disposizione prevede che sia disciplinato il rapporto tra la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento ed i rapporti giuridici o le operazioni sottostanti, stabilendo in particolare che tale definitività non pregiudica la possibilità di far valere le eventuali invalidità o inefficacia dei rapporti giuridici o delle operazioni sottostanti.

L'emendamento Fluvi 24.3 inserisce nuove lettere nel comma 1 dell'articolo 24, stabilendo ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al recepimento della già citata direttiva 2009/44/CE.

In dettaglio, si prevede che:

nell'individuazione dei crediti che possono essere costituiti in garanzia si adotti una definizione ampia dei predetti crediti contemplando le attività finanziarie indicate dal decreto legislativo n. 170 del 2004, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2002/47/CE, a sua volta modificata dalla già citata direttiva 2009/44/CE;

non sia esercitata l'opzione prevista dall'articolo 3, comma 1, della direttiva 2002/47/CE, ai sensi della quale gli Stati membri possono richiedere che il perfezionamento della garanzia finanziaria fornita attraverso crediti sia subordinata all'esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione;

sia consentito al debitore ceduto di liberarsi dalla propria obbligazione effettuando l'adempimento nei confronti del creditore cedente, salva rinuncia per iscritto a tale facoltà;

sia specificata la nozione « elenco di crediti » la cui presentazione è considerata sufficiente a provare tra le parti la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria, prevedendo che sia considerato come elenco qualsiasi documento scritto, o giuridicamente equivalente, che comprovi l'esistenza di uno o più crediti;

sia specificato che la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria non deroghi alle norme in materia di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 1999, né alle norme in materia di cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge n. 52 del 1991;

sia specificato che la facoltà, attribuita dalla direttiva 2002/47/CE ai debitori dei crediti costituiti in garanzia finanziaria, di rinunciare ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori, non ha effetto nei confronti degli altri creditori del debitore che ha effettuato la rinuncia, qualora essa sia intenzionalmente compiuta ai loro danni.

L'emendamento Pini 25.6 inserisce una nuova lettera *c-bis*) nel comma 2 dell'articolo 25 del disegno di legge, recante una delega al Governo per il recepimento di raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazione degli amministratori di società quotate.

La nuova lettera è volta ad integrare i principi e criteri direttivi della delega, prevedendo che il trattamento economico dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche in società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché in società controllate da queste, in banche o istituti di credito, ovvero in società o aziende che beneficino direttamente o indirettamente di interventi pubblici in funzione anticrisi, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Al riguardo segnala come l'emendamento riprenda sostanzialmente, ampliandone l'ambito di applicazione, il contenuto dell'attuale lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 25, la quale stabilisce che il tratta-

mento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento: la proposta emendativa appare dunque in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede, tra l'altro, la soppressione della predetta lettera *d*).

L'emendamento Pini 25.8 inserisce una nuova lettera *c-bis*) nel comma 2 dell'articolo 25 del disegno di legge, recante una delega al Governo per il recepimento di raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazione degli amministratori di società quotate.

La nuova lettera è volta ad integrare i principi e criteri direttivi della delega, prevedendo che il trattamento economico dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche in società o aziende che beneficiano direttamente o indirettamente di interventi pubblici in funzione anticrisi, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Rileva come l'emendamento riprenda sostanzialmente, circoscrivendone l'ambito di applicazione, il contenuto dell'attuale lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 25: la proposta emendativa appare dunque in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede, tra l'altro, la soppressione della predetta lettera *d*).

L'emendamento 25.11 Governo sopprime le lettere *d*) ed *e*) del comma 2 dell'articolo 25.

Ricorda, al riguardo, come la predetta lettera *e*) preveda che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, stabilendo altresì il di-

vieto di includere tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi soggetti le *stock option* e le azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *g-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Segnala, inoltre, come la proposta emendativa appaia non del tutto congruente con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera *d*), e la parziale (e non integrale) soppressione della lettera *e*).

L'emendamento Zeller 25.10 sopprime la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 25.

Osserva come la proposta emendativa appaia non del tutto congruente con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera *d*), e la parziale soppressione della lettera *e*).

L'emendamento Zeller 25.9 modifica la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 25, al fine di prevedere che il trattamento economico dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche in banche ovvero in società quotate debba essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Al riguardo segnala come la proposta emendativa appaia in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera *d*), e la parziale soppressione della lettera *e*).

L'emendamento Aniello Formisano 25.2 sostituisce la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 25, al fine di prevedere, per le società quotate, che i premi di risultato, comprese le *stock option* attribuiti ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche siano riferite ad un periodo medio-lungo non inferiore a cinque anni.

Segnala quindi come anche tale proposta emendativa appaia in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Com-

missione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera *d*), e la parziale soppressione della lettera *e*).

L'emendamento Gozi 25.4 intende modificare l'attuale formulazione della lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 25, stabilendo una serie di criteri ai quali deve attenersi il Governo nel recepimento della disciplina in materia di remunerazioni prevista dalla raccomandazione della Commissione europea 2009/385/CE.

In particolare, si prevede che:

le componenti variabili delle remunerazioni siano attribuite entro limiti predeterminati dalle società e siano subordinati a criteri predeterminati e misurabili concernenti i risultati, al fine di promuovere la « sostenibilità a lungo termine della società »;

il pagamento di una quota rilevante della componente variabile sia dilazionato nel tempo;

i contratti con gli amministratori aventi incarichi esecutivi o gestori contemplino clausole che consentano alla società di chiedere la restituzione delle componenti variabili, qualora esse siano state corrisposte sulla base di dati successivamente rilevatisi errati;

il trattamento di fine rapporto non possa superare un determinato importo, e lo stesso trattamento non sia versato se il recesso sia dovuto a risultati inadeguati;

qualora la remunerazione sia basata sull'attribuzione di azioni queste non possono essere acquisite prima di un determinato periodo;

il conferimento di azioni o l'esercizio di opzioni di acquisto su azioni siano subordinati a criteri predeterminati misurabili relativi ai risultati di gestione, stabilendo inoltre che gli amministratori conservino un certo ammontare di azioni fino alla fine del loro mandato;

la remunerazione di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza non possa includere opzioni su azioni.

Al riguardo segnala come la proposta emendativa appaia in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera *d*), e la parziale soppressione della lettera *e*).

Inoltre, rileva come le previsioni della proposta emendativa risultino in alcuni casi poco chiare, ovvero formulate in termini atecnici.

L'emendamento Gozi 25.5 intende modificare l'attuale formulazione della lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 25, stabilendo una serie di criteri ai quali deve attenersi il Governo nel recepimento della disciplina in materia di remunerazioni prevista dalla raccomandazione della Commissione europea 2009/385/CE.

In particolare, si prevede che sia istituito un Comitato per le remunerazioni, al quale attribuire il compito di riesaminare periodicamente le politiche di remunerazione nei confronti degli amministratori con incarichi esecutivi o poteri gestori, il quale può avvalersi dei servizi di un consulente, il quale non deve prestare simultaneamente la propria opera al « dipartimento delle risorse umane » ovvero a tali tipologie di amministratori. Nell'esercizio delle sue funzioni il predetto Comitato controlla la proporzionalità tra la remunerazione tra gli amministratori esecutivi e la remunerazione « di altri amministratori aventi incarico esecutivo » e di altri membri di personale della società, riferendo in merito agli azionisti, presentando anche « all'Assemblea generale annua » della società.

Segnala come la proposta emendativa appaia in contrasto con l'emendamento 25.1, approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del disegno di legge, il quale prevede la soppressione della predetta lettera *d*), e la parziale soppressione della lettera *e*).

Inoltre, rileva come le previsioni della proposta emendativa risultino in alcuni casi formulate in termini atecnici.

L'emendamento Fluvi 25.3 inserisce una nuova lettera *f-bis*) nel comma 2 del predetto articolo 25, finalizzata a preve-

dere la redazione di un Codice etico delle remunerazioni degli amministratori delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, contenente indicazioni operative volte a:

fissare un limite quantitativo al trattamento di fine rapporto, tale che esso non oltrepassi in genere l'ammontare pari a due annualità della componente non variabile della retribuzione, prevedendo inoltre che il trattamento di fine rapporto non sia corrisposto se il recesso dal rapporto di lavoro è dovuto a risultati inadeguati;

definire un equilibrio tra la componente fissa e la componente variabile della retribuzione, collegando quest'ultima ad indicatori di risultato predeterminati e misurabili in maniera oggettiva;

inserire nei contratti sottoscritti con gli amministratori un obbligo di restituzione della componente variabile, qualora i predetti indicatori di risultato risultino negativi;

collegare la componente retributiva definita in azioni o diritti di acquisto su di esse al conseguimento di risultati di lungo periodo predeterminati e misurabili, prevedendo un periodo minimo prima dell'esercizio del diritto di acquisto ed un obbligo di mantenimento delle azioni sottoscritte fino al termine del rapporto di lavoro;

prevedere l'obbligo di costituire, in seno al Consiglio di amministrazione, un Comitato remunerazioni, con compiti consultivi relativamente alla politica retributiva della società e di controllo dei conflitti di interesse, il quale relaziona in materia all'Assemblea dei soci.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sugli emendamenti all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, diversamente da quanto inizialmente comunicato, la Commissione Politiche dell'Unione europea non concluderà l'esame

del provvedimento nel corso della settimana, rilevando quindi come sussista la possibilità di approfondire ulteriormente il contenuto degli emendamenti trasmessi, alcuni dei quali presentano profili di criticità.

Ritiene pertanto, concorde la Commissione, di rinviare l'espressione del parere sugli emendamenti ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00301 Fluvi: Trasferimento delle funzioni catastali ai comuni.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Alberto FLUVI (PD) illustra brevemente il contenuto della propria risoluzione, la quale evidenzia come il processo di trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, si sia interrotto nel 2008, a seguito della sentenza del TAR del Lazio che ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2007 il quale individuava le risorse e le modalità di trasferimento delle funzioni catastali ai comuni.

Segnala quindi come tale vicenda rischi di allungare i tempi di realizzazione di questo importante progetto di decentramento catastale, a dispetto delle numerose, positive sperimentazioni svolte in molte parti del Paese, che hanno consentito di

snellire i servizi catastali e di migliorare la qualità delle banche dati territoriali e catastali.

In tale contesto la risoluzione intende sollecitare l'individuazione di una soluzione politico-amministrativa condivisa su questi temi, anche alla luce della ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali e dell'attuazione del federalismo fiscale in tutte le sue forme.

A tal fine la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere le iniziative necessarie affinché la funzione di gestione amministrativa del catasto sia inserita tra le funzioni fondamentali dei comuni, nel rispetto dell'unitarietà del procedimento amministrativo e della cooperazione istituzionale con l'Agenzia del Territorio, a condividere, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, tutti i provvedimenti statali in materia di procedimento edilizio, catasto, tributi, semplificazione amministrativa e innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, nonché ad incentivare gli accordi che i comuni stanno concludendo con l'Agenzia delle

entrate e con l'Agenzia del territorio per contrastare l'evasione fiscale e per migliorare la conoscenza del patrimonio immobiliare del Paese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che sulla tematica oggetto dell'atto di indirizzo sono già stati ascoltati i rappresentanti dell'ANCI, e che, nelle prossime settimane, avrà luogo in merito l'audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio; suggerisce quindi di ascoltare su tale problematica anche i rappresentanti della Confedilizia.

Alberto FLUVI (PD) concorda con il Presidente circa l'opportunità di procedere anche all'audizione dei rappresentanti della Confedilizia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. 1074 Velo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1074 Velo, recante modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame con il generale processo di trasferimento di beni del demanio e del patrimonio dello Stato alle regioni, alle province ed ai comuni, previsto dalla delega in materia conferita al Governo dall'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 nel contesto dell'attuazione del federalismo fiscale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Lucca (11-12 febbraio 2010) 47

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ». C. 2429 Mazzocchi e C. 3292 Cosenza (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3292*) 49

RISOLUZIONI:

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 49

INTERROGAZIONI:

5-02451 Ceccuzzi: Completamento dei lavori sul tratto Siena-Grosseto della E78 50
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 53
5-02578 Miglioli: Realizzazione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo 50
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 54
5-02599 Vannucci: Ampliamento della terza corsia della A14 nel tratto fra Cattolica e Fano .. 51
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 55
5-02628 Ginoble: Adeguatezza delle misure adottate dai concessionari autostradali per mitigare gli effetti delle nevicate del 9 e 10 marzo 2010 51
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 56
Sui lavori della Commissione 51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52
AVVERTENZA 52

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla missione a Lucca (11-12 febbraio 2010).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che una delegazione della VIII Commissione, composta dal sottoscritto e dai deputati Raffaella Mariani, in rappresentanza dei gruppi di opposizione, e Alessio Bonciani, in rappresentanza dei gruppi di

maggioranza, si è recata – in data 12 febbraio scorso – a Lucca per una ricognizione dei territori toscani colpiti dagli eventi alluvionali del precedente mese di dicembre 2009, e quindi delle problematiche idrogeologiche delle zone coinvolte. La missione è stata deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche in vista del successivo esame da parte della VIII Commissione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante « Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile », ora convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 2010, n. 26.

Riferisce, quindi, che, inizialmente, presso la Prefettura di Lucca, alla delegazione parlamentare sono state presentate, tramite proiezione in *power point*, le aree colpite dalle alluvioni nelle province di Massa Carrara, Prato, Lucca, Pisa e Pistoia: alla presentazione hanno partecipato il vicepresidente della Regione Toscana, l'assessore regionale alla protezione civile, i prefetti e i presidenti delle province di Lucca, Pisa, Pistoia, Massa Carrara e Prato, il segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, il Sindaco di Lucca, il Sindaco di Vecchiano e il vicesindaco di Vernio. Successivamente la delegazione parlamentare ha effettuato una ricognizione aerea con elicotteri messi a disposizione dal Comando dei Vigili del fuoco e dal Corpo forestale dello Stato dei territori della provincia di Lucca, in particolare delle zone intorno al Lago di Massaciuccoli, particolarmente colpite dalle alluvioni.

Nella seconda parte della giornata, presso la Prefettura di Lucca, si è svolta una tavola rotonda a cui hanno preso parte, oltre alla delegazione parlamentare, diversi soggetti istituzionali in rappresentanza delle province di Lucca, di Pisa, di Pistoia, di Massa Carrara, di Prato, oltre al

vicepresidente della regione Toscana. Da tale tavola rotonda è emerso come le alluvioni del mese di dicembre 2009, che hanno interessato le zone che vanno dalla valle del Serchio fino alle colline pistoiesi, abbiano procurato danni a famiglie, a imprese, nonché al mondo agricolo per un valore stimato in circa 519 milioni di euro. Con riferimento alle risorse necessarie per far fronte ai danni, è stato da più parti sottolineata l'insufficienza dei seguenti stanziamenti previsti alla data della missione: 1) stanziamenti della regione Toscana (4 milioni di euro a valere sul fondo protezione civile, 50 milioni di euro per la difesa del suolo per interventi urgenti, distratti da altre finalità, 8 milioni di euro prelevati dalle risorse per il Piano rurale e 5 milioni di euro destinati alle imprese e alle relative richieste di credito); 20 milioni di euro a valere sul Fondo Protezione civile da ripartire tra le tre regioni coinvolte (Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna), stanziati con ordinanza della protezione civile; 100 milioni di euro stanziati con decreto legge n. 195 del 2009 a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la difesa del suolo.

Riferisce, poi, che nel corso della citata tavola rotonda sono state avanzate la richiesta di ulteriori risorse finanziarie da parte del Governo e la richiesta di sospensione dei versamenti tributari a favore dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali, ritenuta di particolare importanza, stante che l'assenza di regolarità contributiva rischierebbe di comportare per le imprese della zona l'impossibilità di accedere ai finanziamenti. Quanto, invece, al profilo della prevenzione, sono state sottolineate, per quanto riguarda le alluvioni, la necessità di procedere al finanziamento dei piani di bacino, in particolare quello per il Serchio, già predisposto nel 2004, al fine di poter procedere all'ammodernamento degli argini e quindi evitare il ripetersi di fenomeni alluvionali come quelli del mese di dicembre 2009, per quanto riguarda le frane, l'importanza di maggiori interventi anche finanziari a tutela della montagna.

Ricorda, altresì, che la delegazione della Commissione, nel prendere atto dei rilievi emersi nel corso degli incontri, ha evidenziato, in primo luogo, l'importanza di una politica di prevenzione a livello idrogeologico, pur dichiarandosi consapevole della ristrettezza delle risorse finanziarie, in secondo luogo, si è impegnata a verificare – nel corso dell'esame alla Camera del decreto legge n. 195 del 2009 – l'esistenza di margini per modifiche al decreto legge medesimo, al fine di inserirvi una disposizione sulla sospensione di tributi a favore dei soggetti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010. La Commissione si è altresì dichiarata disponibile a verificare la possibilità di utilizzare parte delle risorse del Ministero dell'agricoltura al ristoro dei danni prodotti dalle alluvioni nel settore agricolo.

Al termine della giornata, la delegazione parlamentare ha incontrato rappresentanti dei diversi Comitati costituitisi a seguito degli eventi alluvionali (il Comitato Oltreserchio, il Comitato imprese, il Comitato famiglie e il Comitato agricoltori di Vecchiano, l'Associazione *pro loco* di Montepiano in Vernio) che hanno espressamente richiesto maggiori riconoscimenti ai danni ai privati e alle famiglie.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ».

C. 2429 Mazzocchi e C. 3292 Cosenza.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3292).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 9 marzo 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, in data 16 marzo scorso, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 3292 recante « Norme per l'introduzione del sistema del 'vuoto a rendere' ». Poiché tale progetto verte su materia identica a quella recata dalla proposta di legge C. 2429, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata il 2 marzo 2010.

Raffaella MARIANI (PD), tenuto conto delle crescenti difficoltà che le imprese stanno manifestando in ordine all'espletamento degli adempimenti necessari all'effettiva entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ritiene opportuno che, prima di procedere alla votazione delle risoluzioni in titolo, il Governo fornisca elementi di valutazione circa l'opportunità di prolungare in termini congrui la proroga recentemente disposta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.

5-02451 Ceccuzzi: Completamento dei lavori sul tratto Siena-Grosseto della E78.

Il sottosegretario Giuseppe Maria Reina risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco CECCUZZI (PD), si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare, giudica negativamente il fatto che non siano state fornite spiegazioni del mancato invio al CIPE, ai fini dell'approvazione della relativa delibera e del

conseguente stanziamento dei fondi, del progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori del lotto 9 dell'opera in questione, approvato ormai da cinque mesi. Si tratta, a suo avviso, di un ritardo inaccettabile che rischia di allungare in misura intollerabile i tempi di completamento di un'infrastruttura attesa da anni dai cittadini e dalle istituzioni presenti sul territorio. Quanto alla problematica relativa alla realizzazione dei lavori del lotto 4 dell'opera in questione, giudica scontata la risposta del Governo, che oltretutto non affronta la questione relativa alle reali motivazioni che hanno portato a definire un lotto di dimensioni tanto anguste da risolversi, sostanzialmente, in un fattore di sperpero di energie amministrative e di risorse finanziarie.

5-02578 Miglioli: Realizzazione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo.

Il sottosegretario Giuseppe Maria Reina risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Conclude, manifestando la propria disponibilità a seguire con attenzione – coinvolgendo eventualmente il presentatore dell'atto di sindacato ispettivo in titolo e gli altri deputati interessati – il prosieguo dei lavori per la realizzazione dell'opera in questione.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sollecitudine con cui si è dato risposta alla propria interrogazione e, in modo particolare, per la disponibilità appena dimostrata a seguire insieme l'evolversi della situazione, deve, tuttavia, dichiararsi insoddisfatto della risposta fornita. Essa, infatti, sembra calibrata sul contenuto di una precedente interrogazione con la quale si chiedeva al Governo di assumere iniziative per scongiurare gli effetti di un contenzioso che avrebbe portato gravi ritardi alla realizzazione dell'opera, mentre non fornisce alcun elemento di giudizio in ordine alla questione che è oggi all'ordine

del giorno, vale a dire quella relativa ai tempi di finanziamento dell'opera nel suo complesso e all'entità delle risorse che il Governo intende mettere a disposizione per il suo completamento. Annuncia per questo nuove iniziative parlamentari a sostegno dell'obiettivo della realizzazione in tempi certi di un'infrastruttura essenziale per migliorare la vita quotidiana delle famiglie e delle imprese che operano sul territorio.

5-02599 Vannucci: Ampliamento della terza corsia della A14 nel tratto fra Cattolica e Fano.

Il sottosegretario Giuseppe Maria Reina risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Manifesta quindi la propria intenzione di seguire l'evolversi della situazione, dichiarando la propria disponibilità ad effettuare, eventualmente, insieme ai deputati interessati, un sopralluogo per verificare concretamente lo stato delle cose.

Massimo VANNUCCI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Essa conferma, infatti, l'atteggiamento negativo del Governo, già manifestato in occasione dello svolgimento di un suo precedente atto di sindacato ispettivo, il quale rinuncia ad esercitare il proprio ruolo di vigilanza nei confronti dell'ANAS e mostra di non tenere in alcuna considerazione la volontà dei cittadini e delle istituzioni locali coinvolte nella vicenda che, unanimemente, chiedono di rinunciare alla realizzazione di un manufatto costoso e impattante, qual è un cosiddetto «svincolo a trombetta» voluto dall'ANAS. Sotto questo profilo, nel denunciare il carattere burocratico dell'approccio fin qui tenuto dal Governo — che rischia di produrre un inaccettabile spreco di risorse pubbliche e un altrettanto inaccettabile danno ambientale e paesaggistico nell'area interessata dalla realizzazione dell'opera — non può che affidarsi alla sensibilità e alla disponibi-

lità manifestata dal sottosegretario Reina a seguire personalmente la vicenda e ad effettuare un sopralluogo tecnico al quale si dichiara fin d'ora disponibile, ove fosse possibile, a partecipare.

5-02628 Ginoble: Adeguatezza delle misure adottate dai concessionari autostradali per mitigare gli effetti delle nevicate del 9 e 10 marzo 2010.

Il sottosegretario Giuseppe Maria Reina risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tommaso GINOBLE (PD) ringrazia il sottosegretario Reina per l'articolata risposta di cui prende atto. Ricorda, anzitutto, che con la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in titolo ha inteso porre una questione di carattere generale e che l'essersi riferito in modo particolare alla situazione venutasi a determinare lungo l'autostrada A24/A25 è dovuto anche al fatto che non è la prima volta che su tale tratto della rete autostradale si verificano situazioni gravi e inaccettabili come quelle descritte nell'interrogazione. Riconosce, peraltro, che nella risposta del Governo si rinvencono elementi positivi, dai quali sembra finalmente emergere, almeno nel caso specifico, la volontà di impostare con trasparenza e con rigore il rapporto fra società concedente e società concessionaria, superando un atteggiamento troppo spesso improntato, da parte dell'ANAS, a prudenza e qualche volta a una certa «distrazione».

Sui lavori della Commissione.

Domenico SCILIPOTI (IdV) rinnova nuovamente la richiesta — più volte avanzata sia verbalmente che per iscritto — di riprendere l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare C. 2 recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la

ripubblicizzazione del servizio idrico, avviato in data 22 gennaio 2009.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02415 Ceccuzzi: Completamento dei lavori
sul tratto Siena-Grosseto della E78.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda il completamento della strada di grande comunicazione Grosseto-Fano, già inserita tra gli itinerari internazionali con la sigla E78, e più specificatamente lo stato dei lotti 4 e 9, l'ANAS riferisce che:

per il lotto 4, la provincia di Siena sta ultimando il progetto definitivo con la supervisione tecnica dell'ANAS. Il progettista incaricato dalla Provincia ha inviato a dicembre 2019 gli elaborati progettuali alla società stradale; una volta completata la revisione degli elaborati, saranno avviate le procedure approvative previste dalla legge obiettivo;

in merito all'eventuale accorpamento del lotto 4 con altri lotti, l'ANAS fa

presente che i procedimenti dei lotti adiacenti sono in uno stato più avanzato: il lotto 3 risulta difatti già in costruzione mentre il progetto definitivo dei lotti 5, 6, 7 e 8 è stato approvato dal CIPE ed attualmente è in corso la gara per l'appalto integrato;

per quanto riguarda il lotto 9, l'ANAS ne ha redatto il progetto definitivo e, attualmente, sono in corso le procedure approvative previste dalla legge obiettivo.

Successivamente alla delibera CIPE di approvazione e finanziamento, l'ANAS bandirà la gara per l'appalto.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02578 Miglioli: Realizzazione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Consiglio di Stato con provvedimento adottato all'esito dell'udienza del 10 novembre 2009 ha riformato la decisione del TAR Lazio n. 11149 del 2007, respingendo l'istanza cautelare formulata dalla Coopsette società Cooperativa avverso il provvedimento con il quale l'ANAS ha respinto la proposta della Cooperativa, quale capogruppo di un raggruppamento di imprese, per la procedura di scelta del promotore della concessione per la progettazione e realizzazione della gestione.

L'ANAS ha in fase di predisposizione il piano finanziario da porre a base di gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'articolo 143 e seguenti del decreto legislativo 163/2006, per la realizzazione e gestione a pedaggio dell'intero collegamento da sottoporre all'approvazione del CIPE unitamente al progetto definitivo.

L'importo del contributo pubblico previsto è pari a 234,6 milioni di euro stanziati in via programmatica dal CIPE con delibera n. 54 del 27 marzo 2008.

Si segnala che, in data 11 febbraio 2010, l'ANAS ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione da porre a base di gara per l'individuazione del concessionario che si occuperà, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., della realizzazione e della gestione dell'intero collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo.

Il progetto definitivo verrà quindi sottoposto all'approvazione del CIPE, in una delle prossime sedute.

A seguito di ciò, l'ANAS potrà, quindi, attivare le procedure di gara per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione dell'opera.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02599 Vannucci: Ampliamento della terza corsia della A14 nel tratto fra Cattolica e Fano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione indicata in oggetto e con particolare riferimento al ruolo di vigilanza e di indirizzo svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla realizzazione dello svincolo a « trombetta », si fa presente che nel caso degli interventi autostradali, il ruolo di vigilanza del Ministero si configura in veste « indiretta », in quanto è l'ANAS che svolge tale compito.

Per quanto attiene il merito tecnico, come già fatto presente dall'ANAS e come è stato riferito in questa medesima sede in risposta alla analoga interrogazione

5-02164, lo svincolo è stato approvato in Conferenza di Servizi ottenendo, quindi, tutte le autorizzazioni e i nulla osta delle Amministrazioni competenti in materia urbanistica nonché esito positivo in sede di valutazione di impatto ambientale.

Alla luce dei fatti ricordati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ritiene necessario disporre una specifica ed « indipendente » ispezione sull'operato degli Enti locali, direttamente competenti nella suddetta materia urbanistica che si sono espressi con le forme e le modalità previste dalla legge.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02628 Ginoble: Adeguatezza delle misure adottate dai concessionari autostradali per mitigare gli effetti delle nevicate del 9 e 10 marzo 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle iniziative che sono state adottate dalle Società Concessionarie per scongiurare disagi agli utenti in occasione dei violenti fenomeni nevosi abbattutisi sulle autostrade italiane il 9 marzo 2010 e quali iniziative sono state assunte dall'ANAS per sanzionare i comportamenti omissivi accertati si fa presente quanto segue.

La maggior parte delle Società Concessionarie, non appena venute a conoscenza delle precipitazioni nevose annunciate dal servizio meteorologico, hanno predisposto in anticipo quanto previsto dal « piano emergenza neve », mediante l'intensificazione dei monitoraggi e dei controlli sui tratti autostradali in gestione.

Nel nord Italia, il fenomeno ha interessato dapprima l'Autostrada Torino-Savona e successivamente altri tratti delle autostrade A7, A10 e A26, gestite dalla società Autostrade per l'Italia, e le A4 e A21 gestite dalla SATAP.

Su tutte le tratte sopra evidenziate non si sono verificati specifici disagi, grazie all'operato del personale addetto all'emergenza e all'attuazione delle operazioni di « filtraggio dinamico » dei mezzi reso necessario nella zona di valico dell'autostrada Torino-Savona.

Il tratto appenninico dell'autostrada A1, gestito da « Autostrade per l'Italia », non è mai stato interdetto al traffico, né è stato interdetto alcun casello in concomitanza delle precipitazioni.

I parziali disagi verificatisi sono da imputarsi alle operazioni di filtraggio del traffico messe in atto dalla stessa società concessionaria e dalla Polizia Stradale

onde consentire lo svolgimento delle operazioni invernali, così come previsto dal protocollo nei casi di emergenza per precipitazioni nevose.

Con riferimento specifico alle autostrade A24 e A25, gestite dalla società Strada dei Parchi, l'ANAS, tramite l'Ispettorato di Vigilanza delle Concessioni Autostradali, ha avviato una immediata ispezione al fine di valutare l'operato della Concessionaria alla luce dei seri disagi causati agli automobilisti nel corso degli eventi atmosferici richiamati nell'interpellanza in oggetto.

L'Ispettorato ha concluso la verifica e, alla luce di tali risultanze, si sta procedendo alle formali contestazioni alla Concessionaria affinché questa, come previsto dalla legge n. 689 del 1981, possa presentare, entro 30 giorni, ogni eventuale controdeduzione e/o richiesta di audizione.

All'esito di tale fase procedimentale, l'Ispettorato potrà, quindi, assumere le proprie determinazioni finali, applicando le sanzioni delle quali abbia accertato ricorrere gli estremi.

All'esito di tale fase procedimentale, l'Ispettorato potrà, quindi, assumere le proprie determinazioni finali, applicando le sanzioni delle quali abbia accertato ricorrere gli estremi.

In particolare, dalle risultanze allo stato attuale, emerge il seguente scenario:

1) Violazione delle disposizioni impartite dall'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali con nota prot. n. 137015-P del 30 settembre 2009 e del-

l'articolo n. 14 del Codice della Strada, con specifico riferimento alla non adeguatezza delle misure tecniche, organizzative e gestionali adottate in quanto inadeguate ad assicurare concretamente la mobilità del traffico in piena sicurezza, anche durante eventi atmosferici avversi ed in condizione di criticità ed alla non adeguata flessibilità delle procedure operative, per fronteggiare, con efficacia, le variegate possibili situazioni di emergenza, ivi comprese quelle di maggiore e più acuta criticità;

2) Violazione del Piano delle Operazioni Invernali, predisposto dalla Società e trasmesso allo scrivente Ispettorato di Vigilanza;

3) Omessa/tardiva comunicazione di informazioni degli eventi, in violazione degli obblighi di completa e tempestiva informazione all'Ente Concedente delle situazioni emergenziali, di cui al Protocollo ANAS/AISCAT, impedendo, così, ogni più opportuna e tempestiva cognizione di quanto stava accadendo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 38.5 e 38.4 e contrario sugli emendamenti Lovelli 38.2 e Albonetti 39.1</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	65

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli (<i>Seguito esame testo unificato e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti riferiti al testo base</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Intervengono il viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.45.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole sugli emendamenti Abri-*

gnani 38.5 e 38.4 e contrario sugli emendamenti Lovelli 38.2 e Albonetti 39.1).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) al provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, fa presente che sono stati trasmessi dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), ai fini dell'espressione del parere, tre emendamenti riferiti all'articolo 38, che reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva comunitaria in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali, e due emendamenti riferiti all'articolo 39, che reca modifiche al decreto legislativo di recepimento

mento della direttiva comunitaria sulla qualificazione e formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 38, l'emendamento 38.2 Lovelli, che era già stato presentato e successivamente ritirato in fase di esame da parte della Commissione Trasporti del presente disegno di legge, prevede l'assegnazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di autorità nazionale di regolamentazione del settore dei servizi postali, disponendo contestualmente il rafforzamento dell'organico dell'Autorità e la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico con la soppressione degli uffici interessati al trasferimento di funzioni.

L'emendamento Abrignani 38.5 precisa la formulazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 38, disponendo espressamente che la disciplina concernente la fornitura dei servizi postali non debba creare situazioni di concorrenza sleale e che la normativa relativa alle condizioni di lavoro nel settore debba garantire l'armonizzazione degli aspetti previdenziali e assistenziali.

L'emendamento Abrignani 38.4 introduce, sempre al comma 2 dell'articolo 38, la lettera *g-bis*), con la quale si prevede che l'autorità nazionale di regolamentazione prevista dalla direttiva comunitaria debba svolgere le proprie funzioni in regime di autonomia tecnico-operativa e di piena e effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo. Si esclude altresì che l'esercizio delle suddette funzioni possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che in questo modo si cerca di rispondere, almeno in parte, alle esigenze evidenziate anche dall'emendamento Lovelli 38.2.

I due emendamenti riferiti all'articolo 39, vale a dire gli emendamenti Montagnoli 39.2 e Albonetti 39.1, pur avendo una diversa formulazione, hanno nella sostanza un contenuto analogo. Entrambi gli emendamenti, infatti, dispongono che le sanzioni attualmente previste dal codice

della strada per i conducenti che, effettuando attività professionale di autotrasporto di persone o cose, non siano muniti della carta di qualificazione del conducente, non si applichino fino alla data del 10 settembre 2013, nel caso di conducenti di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, e fino alla data del 10 settembre 2014, nel caso di conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci.

Il viceministro Paolo ROMANI esprime parere contrario sull'emendamento Lovelli 38.2, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 38.5 e 38.4. Osserva altresì che, come già indicato dal relatore, l'emendamento Abrignani 38.4 è volto ad assicurare all'autorità nazionale di regolamentazione del settore dei servizi postali le condizioni di indipendenza e di separazione rispetto alle attività relative alla proprietà e al controllo dell'operatore al quale è affidato il servizio pubblico.

Mario LOVELLI (PD) rileva l'esigenza di una riflessione complessiva sull'esenzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Osserva altresì che il disegno di legge comunitaria dovrebbe rappresentare la sede in cui sono definite nel miglior modo possibile le condizioni per l'attuazione dell'apertura del mercato dei servizi postali. In ogni caso ritiene che la questione relativa all'individuazione dell'autorità nazionale di regolamentazione del settore dovrà essere affrontata nella fase di esame del disegno di legge comunitaria da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, intervenendo sugli emendamenti riferiti all'articolo 39, osserva che gli emendamenti Montagnoli 39.2 e Albonetti 39.1 hanno da ultimo la finalità di non sanzionare il conducente che, effettuando attività professionale di autotrasporto di persone o cose, non abbia conseguito la carta di qualificazione del conducente, fino alla data del 10 settembre 2013, se trattasi di autotrasporto di persone, ovvero fino alla data del 10 settembre 2014, se trattasi di autotrasporto di persone.

La carta di qualificazione del conducente è, in Italia, la patente professionale richiesta per chi effettui autotrasporto professionale di persone o di cose ed è stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni, che, tra l'altro, ha recepito la direttiva 2003/59/CE.

Ricorda che tale direttiva ha introdotto l'obbligo, rispettivamente, dal 10 settembre 2008 per il trasporto professionale di persone e dal 10 settembre 2009 per il trasporto professionale di cose, di acquisire la carta di qualificazione del conducente attraverso una specifica formazione iniziale (secondo programmi posti dalla direttiva stessa) ed il superamento di un esame finale; l'obbligo di frequentare ogni cinque anni corsi di formazione periodica per l'aggiornamento di validità della carta di qualificazione del conducente; una salvaguardia dei diritti acquisiti, per tutti coloro che prima dell'entrata in vigore del predetto obbligo fossero già stati titolari di una patente C, C+E, D o D+E.

Sotto tale ultimo profilo, osserva che il legislatore italiano, esercitando una delle opzioni prospettate dalla direttiva, ha previsto il rilascio, in favore dei soggetti già titolari di idonea patente superiore, di una carta di qualificazione del conducente in esenzione dalla formazione iniziale, ovvero per mera esibizione del titolo di abilitazione alla guida posseduto: pertanto, fin dall'entrata in vigore dei decreti applicativi del citato decreto legislativo n. 286 del 2005, gli uffici della motorizzazione civile hanno provveduto a rilasciare, a chi ne avesse avuto diritto, la carta di qualificazione del conducente.

Tale procedura, posta dalla direttiva come alternativa all'apposizione del codice comunitario 95 sulla patente posseduta, si è resa necessaria in quanto, nello stesso decreto legislativo, è stato altresì previsto che la carta di qualificazione del conducente assegnasse al titolare venti punti «aggiuntivi», rispetto a quelli attribuiti sulla patente personale: in tal modo, la decurtazione di punteggio derivante da violazioni commesse dal conducente professionale alla guida del veicolo commer-

ciale e nell'esercizio dell'attività di autotrasporto, incide appunto sulla carta di qualificazione del conducente e non sulla patente personale posseduta.

L'attribuzione di venti punti in più, quindi, per un verso si pone come istituto tipicamente italiano, non derivando dalla direttiva 2003/59/CE; per altro verso ha reso indispensabile procedere fin da subito al rilascio della più volte citata carta di qualificazione del conducente.

Sottolinea inoltre che altri Stati europei, che nulla hanno disposto con riferimento al punteggio, hanno invece optato per apporre, sull'idoneo titolo di abilitazione alla guida già posseduto dal conducente, il codice comunitario 95.

Evidentemente tuttavia, sia in Italia che altrove, allo scadere del primo quinquennio di validità del titolo di abilitazione alla guida professionale posseduto (sia esso la carta di qualificazione del conducente da subito rilasciata ovvero la patente con codice comunitario 95), tutti i conducenti dovranno provvedere a conseguire – all'esito del prescritto corso di formazione periodica – una carta di qualificazione del conducente: i termini di scadenza di detto quinquennio maturano dal 10 settembre 2013 per il trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2014 per il trasporto cose.

Risulta pertanto, a suo giudizio, evidente che gli emendamenti proposti – intendendo posticipare a tali date, che sono quelle previste per il rinnovo quinquennale, l'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente – non possono essere accolti: l'opzione del legislatore consistente nel richiedere da subito il possesso della carta di qualificazione del conducente, è infatti strettamente correlata alla previsione dei venti punti aggiuntivi.

Pertanto, l'eventuale accoglimento di tali emendamenti sarebbe penalizzante in quanto il possesso della carta di qualificazione del conducente, che può essere ottenuta semplicemente per mera conversione del titolo posseduto, priverebbe il conducente della possibilità di fruire del predetto beneficio.

Sottolinea, infine, che dalle predette vigenti disposizioni non deriva alcuna disparità di trattamento a svantaggio dei conducenti italiani rispetto agli altri conducenti comunitari. Questi ultimi infatti, come già indicato, non godere dei venti punti aggiuntivi; inoltre, pur non essendo loro richiesta dalle rispettive legislazioni nazionali l'esibizione della carta di qualificazione del conducente prima della data di primo rinnovo di validità, sono comunque tenuti ad esibire sulla patente posseduta il codice 95, ai fini della salvaguardia dei diritti acquisiti.

In conclusione, quindi, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Montagnoli 39.2 e Albonetti 39.1, invitando i presentatori a ritirarli ed eventualmente a presentare un ordine del giorno sulla questione.

Silvia VELO (PD) osserva che le spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo sono utili per comprendere i motivi di contrarietà rispetto ai due citati emendamenti. Chiede peraltro quale utilità possa avere un ordine del giorno, dal momento che le sanzioni in questione già sono in vigore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che un ordine del giorno potrebbe essere utile per richiamare l'attenzione sul problema e sollecitare l'individuazione di soluzioni alternative praticabili.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) si impegna a ritirare presso la XIV Commissione il proprio emendamento 39. 2.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, sulla base della specifica disciplina procedurale prevista per l'esame del disegno di legge comunitaria, il parere delle Commissioni di settore sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea ha sostanzialmente efficacia vincolante. Gli emendamenti su cui la Commissione di settore esprime parere favorevole sono infatti recepiti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, ad eccezione del caso in cui quest'ultima non li ritenga contrastanti con la normativa

comunitaria o con esigenze di coordinamento generale.

Al contrario gli emendamenti sui cui la Commissione di settore esprime parere contrario non potranno essere oggetto di ulteriore esame da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea e quindi non potranno essere approvati nella fase di esame in Commissione.

È in ogni caso fatta salva la facoltà, per i presentatori degli emendamenti su cui la Commissione di settore abbia espresso parere contrario, di presentarli nuovamente in Assemblea.

Daniele TOTO (Pdl), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 38.5 e 38.4 e parere contrario sugli emendamenti Lovelli 38.2 e Albonetti 39.1 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.5.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli.

(Seguito esame testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato (*vedi allegato 2*). Invita quindi il relatore e,

successivamente, il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Velo 1.1 (*vedi allegato 2*), che prevede l'ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per interventi di ricostruzione e per iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione, volta a individuare la necessaria copertura finanziaria, ponendola a carico del Fondo per gli interventi della protezione civile. Ribadisce peraltro che il testo in esame persegue la finalità prioritaria di assicurare un aiuto tempestivo alle famiglie delle vittime e ai feriti. Per questa ragione, nell'ipotesi in cui la Commissione bilancio eccepisse che le risorse individuate per la copertura finanziaria non sono interamente disponibili, ritiene che debba essere privilegiato il finanziamento per le famiglie delle vittime e dei feriti.

Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 1.2, che riduce da 200.000 a 100.000 l'importo minimo da attribuire a ciascuna famiglia delle vittime. Rileva che finalità di tale emendamento sembra essere quella di riservare una quota maggiore del finanziamento a favore dei feriti. Osserva peraltro che, sulla base delle informazioni acquisite dal Comune di Viareggio sullo stato di famiglia delle vittime, risulta che una famiglia composta da quattro persone e due famiglie composte ciascuna da due persone sono interamente decedute. Sono altresì decedute due persone vedove prive di conviventi. Per questo, il numero delle famiglie delle vittime che avranno diritto all'elargizione risulta inferiore a quello del numero delle vittime. Per quanto riguarda le altre famiglie delle vittime vi sono sia coniugi superstiti, sia conviventi non coniugi. Sulla base di tali dati, ribadisce quindi l'invito al ritiro dell'emendamento Montagnoli 1.2.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Monai 1.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia VELO (PD) accoglie la proposta del relatore di riformulazione del proprio emendamento 1.1 e ringrazia la collega Bergamini. Sottolinea che nella Commissione è stata raggiunta un'ampia condivisione dei contenuti del testo unificato nella consapevolezza della gravità del disastro per tutta la comunità di persone che vivevano nella zona colpita; ritiene pertanto che si debba provvedere a reperire le necessarie risorse non soltanto per sostenere le famiglie delle vittime e i feriti, ma anche per aiutare coloro che hanno subito danni alle loro abitazioni, ad altri beni di loro proprietà, alle loro attività economiche. Per questo il proprio gruppo ha insistito sull'esigenza di integrare le risorse finora stanziare per la ricostruzione, che si sono dimostrate insufficienti. Auspica quindi che la Commissione bilancio esprima un parere favorevole sul testo in esame, al fine di evitare che la speranza di un sostegno per molte famiglie già pesantemente provate dall'allungamento dei tempi delle procedure di risarcimento non sia vanificata.

Antonio MEREU (UdC) chiede di sottoscrivere l'emendamento Velo 1.1 e si associa all'apprezzamento per l'accoglimento da parte del relatore, condividendo la riformulazione prospettata.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), accogliendo la richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Velo 1.1, come riformulato dal relatore, e l'emendamento Monai 1.3.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni VI e X il parere sul decreto legge n. 40/2010, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

Evidenzia che nel decreto sono contenute alcune norme di specifico interesse della IX Commissione.

In particolare, l'articolo 2, comma 3, interviene in relazione alle modifiche apportate alla legge n. 21 del 1992, in materia di autoservizi pubblici non di linea, dall'articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008. Ricorda che su tale questione la IX Commissione più volte, in modo largamente condiviso, si è espressa nel senso

di richiedere al Governo di rivedere la nuova normativa concernente il servizio di noleggio con conducente, per i suoi effetti eccessivamente penalizzanti nei riguardi di tale categoria.

Il comma 3 dell'articolo 2 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. La relazione allegata al decreto legge precisa che la norma fa seguito al protocollo sottoscritto il 10 febbraio scorso, e concordato con ANCI, UPI e Regioni, nel quale sono definiti i contenuti delle modifiche da apportare alla predetta disciplina.

Ritiene che si tratta di una norma condivisibile, che fa seguito anche all'impegno assunto dal Governo nei confronti della Commissione, nella seduta del 17 marzo scorso, di intervenire sulla materia prima del termine del 31 marzo, a decorrere dal quale si sarebbero dovute applicare le disposizioni inserite nel decreto-legge n. 207 del 2008, sopra richiamato. Rispetto alla disposizione introdotta nel decreto-legge in esame, rileva peraltro l'opportunità di prevedere un termine più ampio per l'adozione del decreto ministeriale, anche per consentire la possibilità di sottoporre il provvedimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 4, al comma 1, istituisce un Fondo per il sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza del lavoro, con dotazione di 300 milioni di euro. Le modalità di erogazione del Fondo saranno stabilite, entro dieci giorni dalla entrata in vigore del decreto legge, con un decreto del Ministro dello

sviluppo economico. Nell'ambito di tale intervento, dovrebbero essere ricompresi gli incentivi, ancora non quantificati, che saranno destinati al settore della nautica e a quello dei motoveicoli.

A tale proposito, rileva che la Commissione potrebbe proporre, in coerenza con le iniziative assunte di recente, di destinare una quota degli incentivi a promuovere l'installazione di sistemi di filtro antiparticolato sugli autoveicoli con motore diesel, ed altresì a sostenere lo sviluppo delle applicazioni tecnologiche per la diffusione dei sistemi di trasporti intelligenti.

L'articolo 4, comma 5, dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 1, comma 847, della legge n. 296 del 2006, che ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa, disponibili nel bilancio 2010. Tra le finalità di destinazione del finanziamento, segnala quelle di cui alla lettera b), che riguardano interventi nel settore dell'industria aeronautica di cui alla legge n. 808/1985, e quelle di cui alla lettera c), relative agli interventi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001. Si tratta dei contributi finanziari alle emittenti televisive locali titolari di concessione ed alle emittenti radiofoniche locali. Ricorda che i criteri per l'assegnazione di tali contributi sono stati definiti dal decreto del Ministero delle comunicazioni n. 292 del 2004, sulla base delle indicazioni fornite nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

L'articolo 4, comma 6, istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Fondo è destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale ed è finanziato con una quota non superiore al 50 per cento delle risorse, ancora disponibili, destinate all'ammortamento del finanziamento statale previsto per la realizzazione del Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. La quan-

tificazione dell'importo da trasferire al Fondo in oggetto verrà effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il finanziamento destinato alla metropolitana di Parma viene revocato dal comma 7 dello stesso articolo 4, il quale prevede anche che gli effetti della revoca determinano lo scioglimento di tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale, che può richiedere, nell'ambito di una transazione, un indennizzo.

In proposito, ricorda che la delibera CIPE n. 92 del 2006 aveva assegnato per la realizzazione del sistema di trasporto rapido a Parma un finanziamento complessivo pari a 172 milioni di euro. Secondo la relazione tecnica allegata al decreto legge, le disponibilità residue, utilizzabili nella misura del 50 per cento per il nuovo Fondo per le infrastrutture portuali, saranno quantificabili solo al termine della transazione con il contraente generale.

Infine segnala l'opportunità che nel parere che la Commissione andrà ad esprimere si richieda l'ulteriore differimento del termine di versamento dei premi assicurativi dovuti da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, dal momento che non sono stati ancora adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, che prevedono la riduzione dei premi INAIL dovuti dalle suddette imprese.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2009
(C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione,
esaminati gli emendamenti Lovelli 38.2, Abrignani 38.5 e 38.4 e Albonetti 39.1, relativi al disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Abrignani 38.5 e 38.4
e

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Lovelli 38.2 e Albonetti 39.1.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio
(C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli).**

**EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO BASE
(vedi seduta dell'11 marzo 2010)**

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché la somma di 10 milioni di euro per la ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro ».

- 1. 1.** Velo, Mariani, Meta, Lovelli, Fiano, Boffa, BonavitaCola, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Merlo Giorgio, Tullo, Mereu.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: « , nonché la somma di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro ».

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre

2009, n. 191, e, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ».

- 1. 1.** *(nuova formulazione)* Velo, Mariani, Meta, Lovelli, Fiano, Boffa, BonavitaCola, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Merlo Giorgio, Tullo, Mereu.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: « a euro 200.000 » con le seguenti: « a euro 100.000 ».

- 1. 2.** Montagnoli.

(Ritirato)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), dopo le parole: « sia stata pronunciata sentenza » aggiungere le seguenti: « anche non definitiva »;

2) alla lettera *b*), dopo le parole: « sia stata pronunciata sentenza » aggiungere le seguenti: « anche non definitiva ».

- 1. 3.** Monai.

(Approvato)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
AVVERTENZA	67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.45

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Legge comunitaria 2009.
C. 2449/B, approvato dalla Camera e mo-
dificato dal Senato.*

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 68

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL) sulle problematiche relative all'attuazione della normativa recante benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto 71

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. Emendamento C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 71

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 73

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 74

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi mercoledì 17 marzo 2010, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2010

APRILE 2010

Sede referente:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (*per l'eventuale trasferimento alla sede legislativa*).

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta.

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B. C. 102 Vico.

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione. C. 2863 Moffa.

Risoluzioni:

7-00274 Codurelli e 7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (*discussione congiunta*).

Indagine conoscitiva:

Su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): audizioni previste nel programma.

MAGGIO 2010

Sede referente:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisciocchio.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino e C. 2571 Volontè.

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione. C. 2863 Moffa.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta.

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gneccchi.

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B. C. 102 Vico.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Codurelli.

Indagine conoscitiva:

Su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): audizioni previste nel programma ed esame documento conclusivo.

GIUGNO 2010

Sede referente:

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gneccchi.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei

grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino e C. 2571 Volontè.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione. C. 2863 Moffa.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Codurelli.

Indagine conoscitiva:

Su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): audizioni previste nel programma ed esame documento conclusivo.

Comunica, inoltre, che il gruppo della Lega Nord Padania ha richiesto l'inserimento, nel programma dei lavori, della proposta di legge n. 2691 Grimoldi, assegnata alle Commissioni riunite I e XI, recante « Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di tutela previdenziale e antinfortunistica in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », in ordine alla quale occorre acquisire la previa intesa con la I Commissione.

Avverte poi che la proposta di legge n. 2618 Mosca, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio », segnalata dal

gruppo del Partito Democratico, sarà inserita in calendario non appena verrà assegnata anche la proposta di legge n. 3023 Saltamartini, vertente su materia analoga.

Fa presente, altresì, che la presidenza si riserva di verificare, previa intesa con la presidenza della VII Commissione, l'eventuale ripresa dell'esame della proposta di legge n. 1286 Di Centa, recante « Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica », nonché l'eventuale inizio dell'esame della proposta di legge n. 1949 Fedriga, in materia di formazione universitaria degli studenti lavoratori e di diritto degli studenti stranieri allo studio universitario.

Avverte, peraltro, che la presidenza si riserva di assumere le opportune intese con la presidenza della XII Commissione, ai fini di un sollecito avvio dell'esame della proposta di legge n. 3222 Moffa, recante « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici », assegnato alle Commissioni riunite XI e XII.

Segnala, quindi, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo; le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati — con cadenza settimanale — dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulte-

riori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL) sulle problematiche relative all'attuazione della normativa recante benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Enzo Scotti.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2009.

Emendamento C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento riferito al provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso l'emendamento 1.5 del relatore — presentato direttamente presso tale Commissione — ai fini dell'espressione del prescritto parere, limitatamente alle parti di competenza, da parte

della XI Commissione. In proposito, ricorda che al parere delle Commissioni di settore è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia, essendo la XIV Commissione tenuta ad adeguarsi all'eventuale parere favorevole sugli emendamenti trasmessi, che – in tal caso – potranno essere respinti solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, nell'illustrare l'unico emendamento trasmesso dalla XIV Commissione ai fini dell'espressione del parere di competenza, si sofferma esclusivamente sulle parti di competenza della XI Commissione, facendo presente che si tratta dell'emendamento 1.5, presentato dal relatore presso la stessa XIV Commissione, che si limita ad inserire talune direttive comunitarie nell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2009, sopprimendone altre già incluse nel richiamato allegato B, ossia l'allegato che elenca le direttive che si intende recepire mediante l'emanazione di decreti legislativi delegati da parte del Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Al riguardo, fa notare che – nell'ambito dei predetti interventi di modifica e integrazione dell'allegato B – l'emendamento 1.5 del relatore ha previsto, tra le altre cose, anche l'esclusione della direttiva 2009/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, che costituisce la versione codificata della direttiva 89/655/CE (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), che era stata inserita dal Senato all'interno del suddetto allegato. In particolare, osserva che la proposta di sopprimere la citata direttiva dall'allegato B deriva dal fatto che essa – poiché di natura meramente ricognitiva e di codificazione testuale della normativa vigente – risulta essere una direttiva dal recepimento non obbligatorio e, in quanto tale, non richiede una trasposizione diretta nell'ordinamento interno.

Ritiene utile ricordare, inoltre, che le disposizioni in materia di requisiti minimi per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori sono già state attuate nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, essendo efficacemente contenute nel Titolo III, Capo I (articoli 70-79) di tale decreto; pertanto, il relatore presso la Commissione di merito ha giudicato non necessario conferire al Governo una specifica delega per l'attuazione della nuova direttiva codificata, che non apporterebbe alcuna innovazione rispetto alla legislazione vigente, essendo il contenuto del citato decreto legislativo n. 81 – in questo specifico settore – già ampiamente in linea con la normativa comunitaria.

Considerato, quindi, che l'emendamento 1.5 del relatore non sembra porre questioni problematiche per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione, propone di esprimere su di esso un nulla osta, limitatamente alle parti di competenza.

Maria Grazia GATTI (PD), pur preannunciando sin d'ora un orientamento tendenzialmente favorevole al mantenimento della direttiva 2009/104/CE all'interno dell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2009, rappresenta, a nome del suo gruppo, l'esigenza di svolgere maggiori approfondimenti di merito sulle questioni poste dalla proposta emendativa presentata presso la XIV Commissione, che giudica suscettibile di ulteriori riflessioni. Chiede, pertanto, alla presidenza di poter rinviare ad altra seduta l'espressione del parere di competenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerata la richiesta testé formulata, ritiene utile concedere ai gruppi adeguati margini di approfondimento dell'emendamento in esame, potendo il parere di competenza della Commissione essere espresso entro giovedì 8 aprile.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Enzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241 Pianetta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Elisabetta RAMPI (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'esauriente intervento introduttivo svolto nella precedente seduta dal relatore, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che interviene a colmare una lacuna normativa, completando un percorso di riconoscimento giuridico dei funzionari italiani operanti presso le organizzazioni internazionali, già avviato negli anni precedenti, e rispondendo alle forti aspettative nutrite da tali figure professionali.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel confermare che il suo gruppo formula un giudizio positivo sul provvedimento in esame ed esprime la totale disponibilità a collaborare proficuamente in vista di un suo eventuale miglioramento, fa notare che tale proposta di legge, oltre a colmare una evidente lacuna normativa, reca principi tesi sia a rafforzare la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali sia a garantire la possibilità di un impiego di tale personale presso le pubbliche amministrazioni italiane. Proprio in riferimento a questo secondo aspetto, fa presente che la garanzia di una mobilità di questi funzionari verso le amministrazioni

italiane, attraverso il riconoscimento del « bagaglio » di esperienze acquisito da tale personale a livello internazionale, costituisce un indubbio valore positivo di arricchimento del sistema, che non determina, peraltro, alcuna iniqua competizione con altri candidati italiani, atteso il ristretto numero di persone alle quali il provvedimento stesso si riferisce.

Ritiene, inoltre, che lo stesso ruolo di promozione e diffusione delle iniziative di formazione a favore di tale personale, che il provvedimento in esame attribuisce al Ministero degli affari esteri, sia un segno inequivocabile del tentativo di valorizzare il merito dei « talenti italiani » all'estero e di invertire una tendenza che, sino ad oggi, ha teso a « collocare » negli organismi internazionali personale di qualifiche più basse, smentendo in tal modo quel pregiudizio, presente in campo internazionale, secondo il quale il Paese sarebbe incapace di « fare sistema » e di attribuire il giusto riconoscimento alle figure professionali più altamente qualificate.

Silvano MOFFA, *presidente relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Invita, quindi, il rappresentante del Governo a svolgere eventuali considerazioni in ordine al dibattito sinora svolto.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI, dopo aver ringraziato il relatore e l'intera Commissione per il positivo avvio dell'esame del provvedimento in titolo – grazie al quale alti funzionari italiani potranno, in futuro, ricoprire più agevolmente posizioni di rilievo nell'ambito di fondamentali organizzazioni internazionali – fa notare che il suo dicastero è da tempo impegnato in una seria attività di monitoraggio e di sostegno all'impiego di qualificato personale italiano presso gli organismi multilaterali, nella consapevolezza che, dalla presenza di tali figure professionali in quelle sedi, potrà derivare anche una centralità del ruolo dell'Italia nel quadro dei rapporti internazionali.

Manifesta, pertanto, l'orientamento positivo del Governo sul provvedimento in esame, che – pur non intervenendo in maniera ancora completa su taluni aspetti di natura previdenziale e assistenziale – rappresenta comunque il primo passo per il riconoscimento di uno *status* particolare ai funzionari italiani dipendenti da organizzazioni multilaterali e per la stessa incentivazione a partecipare a rilevanti bandi di concorso a livello internazionale.

Silvano MOFFA, *presidente relatore*, ringrazia il rappresentante del Governo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e, in particolare, per le sottolineature relative al ruolo strategico della presenza italiana nelle sedi internazionali. Preso atto, quindi, del consenso che sembra registrarsi sul provvedimento in esame, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per la giornata di lunedì 12 aprile 2010, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Enzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte anzitutto che il gruppo dell'Italia dei Valori, facendo seguito a quanto già preannunciato, ha comunicato di avere appena presentato una propria risoluzione sull'argomento all'ordine del giorno; per tale ragione, giudica opportuno che, in attesa della pubblicazione e dell'assegnazione della predetta risoluzione, l'orientamento del Governo sulle risoluzioni in discussione sia espresso in una successiva seduta, considerato anche che il Ministro per le pari opportunità, a causa di un imprevisto impegno sopravvenuto, non è oggi nelle condizioni di prendere parte ai lavori della Commissione.

Per le ragioni esposte, segnala quindi che il seguito della discussione – che potrà comunque proseguire, qualora vi fossero richieste di intervento, anche nella giornata odierna – sarà rinviato ad altra seduta, che potrebbe essere fissata, compatibilmente con l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, nella prossima settimana o, al più tardi, in quella successiva.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rilevato che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	75
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco (<i>Esame e rinvio</i>)	76
AVVERTENZA	79
ERRATA CORRIGE	79

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha inserito il disegno di legge comunitaria nel calendario dei lavori della prossima settimana. L'esame in

Aula del provvedimento non inizierà, dunque, prima di lunedì 12 aprile 2010. La XIV Commissione ha, pertanto, chiesto di rinviare l'esame in sede consultiva degli emendamenti riferiti al disegno di legge comunitaria, al fine di poter disporre di un tempo maggiore per la valutazione degli emendamenti presentati. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Livia TURCO (PD), *relatore*, desidera, innanzitutto, esprimere il proprio apprezzamento per la decisione di iniziare l'esame della proposta di legge in titolo, coerentemente con quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sottolinea, quindi, l'estrema delicatezza delle situazioni personali e familiari che tale provvedimento è volto a sostenere e alleviare, ricordando come più volte, nei diversi ruoli istituzionali che è stata chiamata a ricoprire, abbia potuto conoscere da vicino la situazione di famiglie che, dopo aver dedicato la vita ad assistere figli con disabilità gravi, vivono con angoscia il problema di come assicurare un futuro dignitoso agli stessi, quando esse non saranno più in grado di provvedervi. L'esperienza delle associazioni e delle comunità che si occupano del cosiddetto « dopo di noi » nasce proprio dal bisogno di rispondere a questo senso di angoscia, ma il fatto di avere delegato tale risposta alla spontanea iniziativa delle associazioni e delle famiglie ha generato un'estrema disomogeneità territoriale. Il tanto declamato principio della sussidiarietà verticale impone di affiancare e sostenere le iniziative esistenti, individuando strumenti che, diversamente dal passato, non si scontrino con l'impossibilità di vincolare a finalità specifiche i fondi trasferiti alle regioni. Si rende perciò necessario un intervento *ad hoc*, in coerenza con il sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA) e con la rete dei servizi esistente. Richiama, quindi, l'attenzione dei colleghi sulla necessità che gli interventi volti a realizzare il « dopo di noi » siano progettati insieme alle famiglie interessate, quando queste sono ancora in grado di accudire le persone disabili. Ri-

corda, altresì, che il numero delle famiglie che necessitano di questo tipo di intervento è in continua crescita, anche in virtù dei progressi scientifici che permettono di elevare l'aspettativa di vita dei soggetti disabili, e rappresenta ormai un fenomeno ampio di emergenza sociale, sebbene poco visibile. Auspica, infine, che sulla proposta di legge in esame – la quale, naturalmente, può senz'altro essere migliorata, a patto di non perderne di vista la finalità originaria – possa realizzarsi un'ampia convergenza politica, anche in considerazione del contenimento degli oneri finanziari, che la delimitazione dell'oggetto ha reso possibile. Passa, quindi, ad illustrare brevemente l'articolato della proposta di legge, che si compone di nove articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, diretto a prevedere misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, vale a dire prive del nucleo familiare o con famiglie sprovviste di mezzi economici e sociali tali da renderne possibile la cura ed assistenza.

L'articolo 2 dispone l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare (comma 1), fornendo al contempo la definizione di soggetto con disabilità grave (comma 2). Il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali), risponde alle finalità generali di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, in attuazione dei principi delle leggi n. 328 del 2000 e n. 104 del 1992. Il comma in esame rimanda, altresì, al rispetto degli articoli 3 (eguaglianza formale e sostanziale), 38 (diritto al mantenimento e all'assistenza sociale del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere), 117, secondo comma, lettera *m*) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali), e 119 (principi relativi all'autonomia finanziaria) della Costituzione (comma 1). Il comma 2 dell'articolo in esame rimanda,

per la definizione di disabile grave e per l'accertamento della disabilità, rispettivamente all'articolo 3 (soggetti aventi diritto), comma 3, e all'articolo 4 (accertamento dell'handicap) della legge n. 104 del 1992.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 individua le finalità del Fondo, stabilendo che, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, il Fondo è destinato: al finanziamento di programmi di intervento per la cura e l'assistenza dei disabili gravi, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave; allo sviluppo di piani di apprendimento o di recupero di capacità di gestione della vita quotidiana, in grado di rendere il disabile autosufficiente in mancanza di sostegno familiare; al finanziamento di progetti volti alla creazione di famiglie-comunità e di case-famiglia in cui inserire progressivamente le persone affette da disabilità grave, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza, con particolare riferimento agli oneri di acquisto, locazione e ristrutturazione degli immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture, nonché agli oneri di acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento delle strutture stesse, arredamento compreso.

L'articolo 4 disciplina il funzionamento del Fondo. In particolare le risorse previste sono ripartite tra le regioni con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti; il medesimo decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

L'articolo 5 prevede che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

L'articolo 6 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, avvia una campagna informativa presso le aziende sanitarie locali, gli ospedali, i consultori, tra i medici di medicina generale e nelle farmacie, al fine di divulgare la conoscenza delle norme in esame.

L'articolo 7 reca disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 affetti da disabilità grave e privi di un'adeguata assistenza. In particolare, il comma 1 introduce una detrazione dall'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), in favore delle persone fisiche che finanziano i sopra indicati programmi di tutela e assistenza delle persone disabili. Il beneficio è fissato in misura pari al 19 per cento delle somme versate a titolo di erogazione liberale, a condizione che il suddetto pagamento avvenga mediante assegno circolare, assegno bancario, bonifico o carta di credito. Il comma 2 introduce una deduzione dall'imponibile in favore dei soggetti che, nell'ambito dell'esercizio di attività di impresa, finanziano i programmi di tutela e assistenza delle persone affette da disabilità grave prive di un'adeguata assistenza. Il beneficio spetta per un importo non superiore a 2.500 euro annui ovvero al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Sul piano normativo si interviene sull'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, recante disposizioni in

materia di oneri di utilità sociali deducibili fiscalmente ai fini della determinazione del reddito d'impresa da parte dei soggetti IRES (imposta sul reddito delle società). Le medesime norme, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 56 del citato testo unico, si applicano anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa da parte dei soggetti IRPEF.

L'articolo 8 dispone che l'onere per l'attuazione del presente provvedimento sia pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, al quali si fa fronte, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 9, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), premesso di condividere pienamente le finalità della proposta di legge in esame e le considerazioni svolte dal relatore, evidenzia come le sempre più numerose famiglie che assistono persone con disabilità gravi si sentano spesso abbandonate a se stesse. Questo fenomeno rischia, a suo avviso, di far crescere nella società l'idea che il valore di una vita umana debba essere commisurato alla qualità della vita stessa. Nell'auspicare un rapido esame del provvedimento, invita il relatore a valutare l'opportunità di ricorrere anche allo strumento del 5 per mille dell'IRPEF, al fine di reperire le risorse necessarie al finanziamento delle misure ivi previste.

Carmelo PORCU (PdL) desidera dare atto al relatore di aver dimostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti delle persone affette da disabilità gravi, che

siano prive del sostegno familiare, e di avere correttamente incentrato la sua proposta di legge sul cosiddetto «dopo di noi», che, per certi tipi di disabilità, rappresenta effettivamente il problema per eccellenza. Sottolinea, peraltro, come un modo corretto e dinamico di intendere il principio di sussidiarietà debba portare a enfatizzare i compiti di programmazione e di controllo da parte dello Stato e degli altri soggetti pubblici competenti, a cominciare dagli enti locali. Evidenzia, altresì, come l'attuale Governo persegua giustamente l'obiettivo di aiutare le famiglie a prendersi cura delle persone con disabilità, in alternativa alla cosiddetta «istituzionalizzazione» di queste persone all'interno di strutture di assistenza di tipo residenziale. Anche nell'esame della proposta di legge in titolo bisogna, a suo avviso, tener conto di questo obiettivo generale, che, peraltro, appare coerente con l'esigenza di razionalizzare e qualificare la spesa sociale. Ricorda, infine, che, anche nel recente passato, alcuni interventi legislativi in questa materia non hanno prodotto gli effetti desiderati a causa di una carente applicazione, specie in alcune aree del Paese.

Vittoria D'INCECCO (PD) esprime soddisfazione per la disponibilità e la sostanziale condivisione della proposta di legge in esame da parte di esponenti della maggioranza. Ritene, infatti, che tale proposta vada incontro ai gravi problemi che sempre più famiglie si trovano ad affrontare. In proposito, ricorda come, nella sua passata esperienza di amministratore locale, si sia dovuta personalmente misurare con queste situazioni, riuscendo a promuovere, grazie anche all'attenzione dimostrata dall'allora ministro Livia Turco, la realizzazione a Pescara di una struttura per il cosiddetto «dopo di noi». Auspica, infine, che l'intervento normativo in materia sia coerente con l'impostazione di questa proposta di legge e che l'esame della stessa possa procedere speditamente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sottolinea che la proposta di legge in titolo ha indubbiamente il merito di delimitare attentamente la platea dei possibili beneficiari, evitando il rischio di una proliferazione degli interventi e, dunque, degli oneri finanziari. Ritiene, inoltre, che il problema sollevato dal collega Porcu, relativo all'attuazione delle norme recate dal provvedimento in esame, debba essere oggetto di particolare attenzione, specie per quel che concerne l'intervento delle regioni. Dichiara, infine, di condividere l'auspicio che l'esame della proposta di legge in titolo proceda speditamente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 299 del 17 marzo 2010, a pagina 134, prima colonna, decima riga, le parole: « 3.1 » sono sostituite dalle seguenti: « 3.13 ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Sui lavori della Commissione	80
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	81

ATTI COMUNITARI

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in merito all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449-B), avverte che la conferenza dei Presidenti di gruppo, svoltasi questa mattina, non ha previsto l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per la prossima settimana, come precedentemente ipotizzato. Ciò consente alle Commissioni di settore – alcune delle quali avevano segnalato l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti – di avere maggiore tempo a disposizione per l'esame degli emendamenti di loro competenza.

Desidera quindi sottolineare – come già fatto in precedenti occasioni – che la lentezza dell'*iter* del disegno di legge comunitaria non è unicamente riconducibile a ritardi nella sua elaborazione e

presentazione, ma soprattutto al fatto che il provvedimento è oggetto di modifiche che nulla hanno a che fare con il suo oggetto proprio e che ne snaturano i contenuti. Per tale motivo, anche alla luce degli elementi di conoscenza emersi negli ultimi giorni, ritiene necessario adottare un criterio di estremo rigore nella valutazione degli emendamenti e preannuncia che, nella seduta che sarà convocata alle ore 13 di domani, interverrà ad integrazione dei giudizi di inammissibilità già espresse nelle sedute del 18 e 19 marzo scorsi.

Coglie anche l'occasione per sottolineare l'esigenza che, anche alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e dei suoi riflessi sul ruolo dei Parlamenti nazionali, l'Assemblea possa dedicare una seduta all'approfondimento delle tematiche europee, magari in occasione dell'esame del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, di imminente presentazione. Sul tema dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona preannuncia peraltro l'intenzione, già concordata in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, di organizzare, il prossimo 3 maggio, una

giornata di studio, con la partecipazione di deputati e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee.

Sandro GOZI (PD) condivide le osservazioni del Presidente Pescante sul necessario rigore nella valutazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, sottolineando tuttavia che i ritardi subiti dal provvedimento non possono in alcun modo essere imputati all'opposizione, ma debbono piuttosto essere ricondotti alla responsabilità della maggioranza, il cui operato, anche nel corso dell'esame presso il Senato, non ha corrisposto alle dichiarazioni di celerità e di snellezza del provvedimento. Ritiene anch'egli opportuno che i temi europei possano essere oggetto di dibattito in Assemblea, magari in occasione dell'esame del programma legislativo della Commissione europea.

Auspica peraltro che, una volta portato a compimento il processo di riforma della legge n. 11 del 2005, si possano prevedere, in luogo dell'esame unico della Relazione annuale, due distinte occasioni di dibattito e di confronto, attraverso l'esame di un documento programmatico e di un documento di rendiconto delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dati agli indirizzi del Governo.

Enrico FARINONE (PD) con riferimento al carattere assunto dall'esame del disegno di legge comunitaria, evidenzia come anche in questa occasione emerga il netto prevalere del Governo sul Parlamento. A fronte delle dichiarazioni rese dal Ministro per le politiche europee in Commissione, che aveva preannunciato un disegno di legge comunitaria snello, rapido e appropriato nei contenuti, approda alla Camera, dopo lungo tempo, un testo completamente stravolto, dal Governo stesso, nel corso dell'esame presso il Senato. Si tratta, ovviamente, di una situazione che rende particolarmente difficile il lavoro della Commissione e più in generale del Parlamento. Si tratta di un aspetto che sarà certamente sottolineato dal gruppo del PD nel corso del succes-

sivo esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria.

Luca BELLOTTI (PdL) valuta legittime le considerazioni svolte riguardanti l'inserimento di nuovi argomenti, a volte estranei, nel disegno di legge comunitaria, nel corso del suo *iter*. Ritiene opportuno che la Commissione si faccia promotrice di un nuovo metodo nell'esame del disegno di legge comunitaria, anche al fine di non avvilire il lavoro parlamentare su temi così rilevanti.

Mario PESCANTE, *presidente*, con riferimento all'auspicio formulato dall'onorevole Gozi osserva che l'articolo 8 del disegno di legge comunitaria già prevede che il Governo renda due distinte relazioni al Parlamento: la prima, entro il 31 dicembre di ogni anno, che dia conto degli orientamenti e delle priorità che il Governo medesimo intende perseguire nell'anno successivo; la seconda, entro il 31 gennaio di ogni anno, che dia conto degli sviluppi registrati nell'anno di riferimento.

Ritiene che la XIV Commissione stia facendo un significativo lavoro in ordine alla sensibilizzazione di tutti i colleghi sulle tematiche europee e che si debba continuare in questa direzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
COM(2010)61 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame di una proposta di regolamento che tocca la questione delicatissima delle politiche per un efficace controllo delle frontiere esterne dell'UE e per il contrasto all'immigrazione illegale.

La proposta reca, infatti, alcune integrazioni e modifiche alla normativa relativa all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli stati membri dell'Unione europea (FRONTEX). L'Agenzia è lo strumento cui le istituzioni europee hanno affidato delicati compiti quali: l'assistenza agli Stati membri nella formazione del corpo nazionale delle guardie di confine; l'effettuazione di analisi dei rischi e la prestazione agli Stati membri del supporto necessario per operazioni di rimpatrio congiunte.

Nel preambolo della proposta di regolamento si afferma giustamente che il controllo alle frontiere esterne è un interesse comune di tutti quelli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen.

L'intervento dell'UE appare, quindi, imprescindibile in questa materia, non potendosi immaginare che i singoli Stati possano fronteggiare da soli un fenomeno tanto ampio nelle dimensioni e complesso nei risvolti giuridici, politici, economico e sociali qual è quello dell'immigrazione clandestina.

Peraltro, la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi, entro il prossimo 3 maggio, sui profili specifici che attengono al controllo di sussidiarietà. Quella sarà l'occasione migliore per approfondire gli aspetti relativi al rapporto tra ordinamento europeo e ordinamenti degli Stati nazionali su questo argomento.

La lotta all'immigrazione illegale risponde all'obiettivo meritorio di non assecondare le attività delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani ovvero che li sfruttano impiegandoli in attività sommerse o clandestine. Frontex si è rivelata uno strumento importante allo scopo, anche se non decisivo, vuoi anche per la insufficiente forza che

sino ad oggi l'ha contraddistinta. È comunque positivo che l'Agenzia abbia ormai da qualche anno avviato la sua attività e cominciato ad utilizzare gli strumenti a sua disposizione.

L'Agenzia gestisce, infatti, un registro centralizzato delle attrezzature tecniche (CRATE) che gli Stati membri, su base volontaria, sono disposti a fornire per operazioni di controllo e sorveglianza delle frontiere. Si tratta di unità navali, aerei, elicotteri e alcune centinaia di attrezzature quali unità mobili radar, veicoli, videocamere termiche e rilevatori mobili.

Anche dal punto di vista finanziario, il bilancio di Frontex ha registrato un continuo incremento, ammontando a 88 milioni nel 2009.

Obiettivo della proposta di regolamento è di rafforzare l'Agenzia. A tal fine, la proposta di regolamento intende ampliare gli spazi di manovra dell'Agenzia rispetto agli Stati membri; rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e accrescere le competenze di Frontex nelle operazioni di rimpatrio.

Si stabilisce, in particolare, l'apporto obbligatorio di attrezzature a carico degli Stati membri e l'acquisizione diretta di attrezzature da parte di Frontex, tramite acquisto/locazione finanziaria, sulla base di ulteriori analisi dei fabbisogni e dei costi.

Si prevede, poi, che Frontex possa avviare direttamente, e non su input, operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne.

È inoltre stabilito che Frontex possa coordinare l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, decidendo se finanziare o cofinanziare le operazioni e i progetti di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio.

È poi consentito a Frontex di finanziare e realizzare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi e di inviare ufficiali di collegamento.

Nel testo della relazione che accompagna il documento si afferma che le modifiche ivi prospettate non dovrebbero « necessariamente portare ad un aumento

dei costi dell'Agenzia». Questa affermazione dovrebbe essere corredata da una stima, sia pure di massima, degli stanziamenti aggiuntivi che potrebbero rivelarsi necessari e dell'onere che potrebbe derivarne per l'Italia.

Sandro GOZI (PD) osserva preliminarmente come l'importanza dell'atto in esame renda opportuna la presenza del Governo in Commissione, al fine di affrontare alcune questioni meritevoli di approfondimento. Quello con l'Esecutivo è un contatto che appare peraltro assai utile in una fase nella quale il Parlamento italiano avvia l'esame di sussidiarietà degli atti dell'Unione europea.

I temi che ritiene debbano essere approfonditi sono, in primo luogo, quello relativo alle implicazioni finanziarie della proposta. La valutazione di impatto che accompagna la proposta sottolinea che le modifiche prospettate «non dovrebbero necessariamente portare ad un aumento dei costi dell'Agenzia». Si tratta di una considerazione troppo generica che dovrebbe essere chiarita, anche con specifico riferimento al contributo che l'Italia dovrà garantire.

Una seconda questione riguarda il fatto che lo scorso 25 gennaio 2010 il Consiglio UE ha raggiunto un accordo, con l'astensione di Malta e dell'Italia, su una proposta di decisione del Consiglio che integra il codice frontiere Schengen, in materia di

operazioni alle frontiere marittime. Anche su tale aspetto è necessario, a suo avviso, acquisire le valutazioni del Governo.

Richiama quindi il disposto dell'articolo 3, che prevede l'istituzione di un *pool* di guardie di frontiera. Si tratta di una proposta che va sostenuta e che va nella giusta direzione per affrontare efficacemente il problema del controllo delle frontiere marittime.

Sottolinea infine la questione riguardante la base giuridica della proposta, che sembrerebbe contrastare con l'indicazione contenuta nel preambolo, secondo cui si applicherebbe la procedura legislativa ordinaria e non la procedura di consultazione prevista dall'articolo 74 del Trattato.

Si tratta di questioni rilevanti sulle quali, ribadisce, è opportuno un confronto con il Governo.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, condivide la richiesta avanzata dal collega Gozi in ordine alla partecipazione del Governo nell'esame del provvedimento, particolarmente utile ai lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene senz'altro utile ed opportuno un coinvolgimento del Governo nell'esame del provvedimento e si farà carico di prendere i necessari contatti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
20.40 alle 21.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell' <i>handicap</i> (FISH) (Audizione svolta)	85
Audizione di rappresentanti del Forum del terzo settore (Audizione svolta)	86
Audizione di rappresentanti dell'Unione italiana sport per tutti (UISP) (Audizione svolta)	86

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente LAINATI. — Intervengono, per la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), il presidente, dottor Pier Vittorio Barbieri, il dottor Luigi Califano, il dottor Luciano Favretto e il signor Giuliano Giovinazzo; per il Forum del terzo settore, il dottor Fausto Casini; per l'Unione italiana sport per tutti (UISP), il presidente, dottor Filippo Fossati, il vice presidente, dottor Vincenzo Manco, e il dottor Ivano Maiorella.

La seduta comincia alle 13.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che delle odierne audizioni sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH).

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il presidente BARBIERI svolge alcune considerazioni sulle insufficienze del contratto di servizio per quanto concerne le persone con disabilità, la loro rappresentazione nei programmi radiotelevisivi e la possibilità di fruire del servizio radiotelevisivo.

Formulano osservazioni, ponendo quesiti, il presidente LAINATI, i deputati BELTRANDI (PD) e RAO (UdC) e il senatore PARDI (IdV).

Fornisce loro risposta il presidente BARBIERI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

**Audizione di rappresentanti
del Forum del terzo settore.**

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il dottor CASINI esprime le preoccupazioni del Forum nutre per la ridotta attenzione nella bozza di contratto di servizio verso il volontariato, l'associazionismo e l'assistenza sociale.

Pongono domande i deputati BELTRANDI (PD) e RAO (UdC) e i senatori PARDI (IdV) e MORRI (PD), nonché il presidente LAINATI.

Replica quindi, fornendo risposta ai vari quesiti, il dottor CASINI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55.

**Audizione di rappresentanti dell'Unione italiana
sport per tutti (UISP).**

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il presidente FOSSATI illustra le caratteristiche della dimensione sociale dello sport aperto a tutti, che andrebbero valorizzate nell'ambito del contratto di servizio.

Vengono quindi formulate domande dal deputato BELTRANDI (PD) e dai senatori PARDI (IdV) e MORRI (PD).

Risponde ai quesiti il dottor MAIORELLA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Parigi il 25 e 26 febbraio 2010	87
ALLEGATO (<i>Relazione sulla missione svolta a Parigi da una delegazione del comitato (25-26 febbraio 2010)</i>)	88
Variazione nella composizione del Comitato	87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Parigi il 25 e 26 febbraio 2010.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla mis-

sione svolta da una delegazione del Comitato a Parigi il 25 e 26 febbraio corso (*vedi allegato*).

(Il Comitato prende atto).

Variazione nella composizione del Comitato.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che, in data 8 marzo 2010, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato il senatore Carlo Pegorer, in sostituzione del senatore Mauro Del Vecchio, dimissionario.

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A PARIGI DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO (25-26 febbraio 2010).

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, giovedì 25 e venerdì 26 febbraio 2010 una delegazione del Comitato si è recata in missione a Parigi.

Il primo giorno la delegazione del Comitato ha incontrato Jean Pierre Garson, Capo della divisione immigrazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'OCSE analizza gli sviluppi dei flussi e delle politiche migratorie, approfondendo gli aspetti economici e sociali delle migrazioni, il ruolo dell'immigrazione nel sostenere la crescita economica e l'integrazione dei lavoratori immigrati nel mercato del lavoro dei Paesi membri. Inoltre, gli studi svolti dall'OCSE si basano su statistiche relative all'immigrazione, volte a monitorare i flussi migratori degli ultimi dieci anni, a migliorare la comparabilità dei dati sull'immigrazione e a fornire stime sulla popolazione nata all'estero.

Nel corso del 2009, il lavoro dell'OCSE in ambito migratorio si è in particolare incentrato sulle ripercussioni della crisi economica sui flussi migratori internazionali, tema anche affrontato nell'edizione speciale della pubblicazione *International Migration Outlook*, che è servita di base per la discussione dell'High Level Policy Forum on Migration, tenutosi a Parigi il 29 e 30 giugno 2009. Partendo dal recente decremento dei flussi migratori mondiali a causa della crisi, l'High Level Policy Forum on Migration si è focalizzato in particolare sulle seguenti tematiche: l'impatto della crisi economica sul fenomeno della migrazione internazionale; la gestione dei lavo-

ratori migranti; l'integrazione dei migranti e dei loro figli. L'OCSE ritiene strategico, ai fini dello sviluppo economico durevole, che siano adottate politiche che consentano al mercato del lavoro di rispondere in maniera elastica ed efficiente alle condizioni macroeconomiche internazionali di ripresa dalla crisi.

Garson, dopo avere ricordato la notevole esposizione geografica dell'Italia ai flussi migratori clandestini, ne ha dichiarato apprezzabili le politiche di contrasto e cooperazione, evidenziando tuttavia che oggi, specie in relazione alla crisi economica, occorrerebbe rafforzare le strategie di inserimento lavorativo degli immigrati: da un lato bisogna potenziare la cooperazione allo sviluppo nei Paesi poveri, dall'altro avere il coraggio di legalizzare maggiormente canali di ingresso rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro dei Paesi di destinazione.

Rispondendo ai quesiti posti dalla delegazione, Garson ha argomentato come anche in Francia le questioni migratorie abbiano recentemente avuto implicazioni in termini di sicurezza, precisando che nel caso italiano la « questione sicurezza » si leghi soprattutto alle filiere di sfruttamento della manodopera clandestina, a fenomeni di tratta e a conflitti inter-etnici tra immigrati: è comunque certo che le politiche migratorie devono coniugare sicurezza ed inclusione, legalità e solidarietà.

In questo senso non possono considerarsi soddisfacenti le relazioni tra l'Unione europea e l'OCSE, e in seno a queste anche l'apporto italiano potrebbe essere più costante ed incisivo: incoraggiante, in tale direzione, è risultata l'azione del Ministro Maroni nella sua recente visita in Francia.

In tempo di crisi economica i flussi non sono destinati a diminuire in quanto la recessione nei Paesi meno sviluppati è più forte: se si vuole davvero arginare un'immigrazione incontrollata, occorre allora moltiplicare gli sforzi di cooperazione. Anche questa va tuttavia ripensata in senso più rigoroso, evitando di limitarla ad un miope scambio tra incentivi economici da parte dell'Occidente e generici impegni a frenare le ondate migratorie da parte dei responsabili degli Stati da cui esse originano (a volte governati da veri e propri dittatori). Ciò posto, malgrado le organizzazioni criminali cerchino sempre nuove rotte per favorire afflussi di clandestini in Europa, non va omissis che la maggior parte dei clandestini non giunge via mare, ma è costituita dai cosiddetti over stayers.

Nei confronti della popolazione immigrata è poi necessario impegnarsi a perseguire programmi di integrazione non solo verso i « nuovi arrivati », ma anche e prima di tutto verso i « vecchi immigrati ». Certo, anche l'accoglienza, e non solo le politiche di contrasto, dovrebbe avere un respiro più europeo: l'Unione europea deve fare di più ed avere un approccio comune alla problematica.

Venerdì 26 febbraio la delegazione italiana è stata ricevuta dal Ministro dell'Immigrazione, Eric Besson, che dapprima ha illustrato le politiche francesi in materia di immigrazione ed asilo, per poi soffermarsi sulle politiche europee e sulle recenti iniziative multilaterali adottate in ambito comunitario. Da entrambe le parti è stata sottolineata la piena convergenza delle strategie poste in essere da Italia e Francia, tanto in materia di repressione dei flussi irregolari, quanto con riguardo alle politiche di accoglienza di quelli regolari: i due Paesi vivono oggi la medesima emergenza, e per il contenimento dei fenomeni migratori è indispensabile il sempre maggiore coinvolgimento delle Istituzioni europee.

La Francia ha avviato negli ultimi anni una nuova politica in materia di immigrazione, fondata su un rafforzamento del « governo » dei flussi migratori quale necessario presupposto di una ambiziosa politica d'integrazione: modifiche sono intervenute

nella politica dei visti e del rilascio dei titoli di soggiorno, nell'apertura all'immigrazione professionale, nella lotta all'immigrazione irregolare, nella disciplina del diritto di asilo, nonché nelle modalità di acquisizione della cittadinanza.

Nell'ambito della politica d'integrazione, sono state promosse importanti iniziative, quali il contrat d'accueil et d'intégration (CAI). Nello stesso tempo, il governo dei flussi migratori ha portato anche ad una rigorosa politica di sostegno al rimpatrio nei Paesi d'origine.

Dal 1° gennaio 2008 è stato istituito il Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, che ha unificato le competenze relative ai singoli aspetti del percorso di uno straniero immigrato in Francia: dall'accoglienza presso il consolato all'integrazione nella società civile, fino all'eventuale acquisizione della nazionalità francese o, viceversa, al rimpatrio verso il Paese di origine. Un Comité interministériel de contrôle de l'immigration fissa gli orientamenti della politica governativa in materia di controllo dei flussi migratori e presenta ogni anno al Parlamento un rapporto sugli orientamenti pluriennali della politica governativa in materia di immigrazione.

Nell'ambito delle politiche di rilascio dei titoli di soggiorno, il legislatore francese ha dettato norme più restrittive in materia di ricongiungimento familiare, con l'obiettivo di ridimensionare un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni: la riforma del 2006 ha previsto nuove norme relative al controllo della validità dei matrimoni, ed è stato anche precisato in senso restrittivo l'ammontare delle risorse economiche di cui deve disporre l'immigrato che richieda il ricongiungimento.

Una disposizione molto contestata della recente legislazione del 2007 riguarda la prova del legame familiare, che l'immigrato deve fornire, ai fini del ricongiungimento, dimostrabile anche attraverso un test del DNA.

Sempre ai fini del ricongiungimento, vige ora una valutazione del grado di conoscenza della lingua francese e dei

valori della Repubblica, per gli stranieri di età compresa tra 16 e 65 anni. In caso di non sufficiente conoscenza, il rilascio del visto è subordinato al conseguimento di un attestato che dimostri la partecipazione ad un corso di formazione di due mesi, al termine del quale interviene una nuova valutazione.

Tutti gli stranieri ammessi per la prima volta in Francia, o che entrano regolarmente in un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, e che intendano rimanervi stabilmente devono sottoscrivere un *contrat d'accueil et d'intégration* che prevede una formazione civica e, se del caso, linguistica. Il contratto ha la durata di un anno, rinnovabile per un altro anno. In caso di mancato rispetto, il Prefetto può decidere di non rinnovare il permesso di soggiorno.

Gli immigrati, i cui figli abbiano beneficiato della procedura di ricongiungimento familiare, sono poi obbligati a concludere con lo Stato un *contrat d'accueil et d'intégration pour la famille*, in base al quale dovranno seguire una formazione specifica sui diritti e i doveri dei genitori e impegnarsi a rispettare l'obbligo scolastico.

Anche per ottenere il rilascio di un primo certificato di residenza, valido per dieci anni, lo straniero deve dimostrare la sua integrazione nella società francese fondata su tre elementi: l'impegno personale di rispettare i principi su cui si fonda la Repubblica; il rispetto effettivo di tali principi; una buona conoscenza della lingua francese.

Per gli stranieri in situazione regolare la legge del 2007 ha peraltro creato una nuova categoria di permessi di soggiorno: il permesso di residente permanente con durata indeterminata. Quest'ultimo è accordato agli immigrati che risiedono in Francia da più di dieci anni, a condizione che dimostrino la completa integrazione e non costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico.

Secondo i dati relativi al 2009, la Francia ha accolto per lunghi soggiorni più di 170.000 stranieri di origine extra-comunitaria, con una riduzione dei flussi pari al

3,7 per cento rispetto all'anno 2008, dovuta principalmente alla sfavorevole congiuntura economica.

La riforma del 2006-2007 ha inoltre modificato il quadro giuridico dell'immigrazione professionale, prevedendo un'apertura selettiva del mercato del lavoro francese all'immigrazione (per determinati mestieri e per determinate zone geografiche con difficoltà di reclutamento di manodopera).

Per rispondere ai bisogni concreti delle imprese, vengono rilasciati permessi di soggiorno temporaneo, quali le carte « *salarisé* » e « *travailleur temporaire* » (previste rispettivamente per lavoratori dipendenti e a tempo determinato), ai titolari di un contratto di lavoro superiore ad un anno, sempre per l'esercizio di determinate attività professionali ed in specifiche zone geografiche.

Un titolo di soggiorno temporaneo, il permesso « *travailleur saisonnier* », viene rilasciato ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro stagionale (agricolo o di altro tipo) di durata superiore a tre mesi, purché questi si impegnino a mantenere la loro residenza abituale fuori dal territorio francese. Il permesso temporaneo, di durata triennale, consente di entrare in Francia per lavori stagionali per una durata massima di 6 mesi su 12 consecutivi.

La concessione della cittadinanza è il coronamento del percorso di integrazione. Le modalità per l'acquisizione della nazionalità francese sono:

a) l'acquisizione per dichiarazione, che prevede due principali tipi di dichiarazioni (rappresentanti il 95 per cento delle dichiarazioni):

i giovani nati in Francia da genitori stranieri residenti in Francia da 5 anni (dichiarazione sottoscritta e registrata da un giudice);

i congiunti (coniugi o conviventi) di cittadini francesi dopo almeno quattro anni di vita in comune (dichiarazione sottoscritta davanti al giudice o console e registrata dal Ministro incaricato delle naturalizzazioni);

b) l'acquisizione per decreto del Primo Ministro, su proposta del Ministro incaricato delle naturalizzazioni. La domanda di naturalizzazione può essere presentata da ogni straniero maggiorenne con un titolo di soggiorno valido.

Sotto il profilo dell'accoglienza, in termini generali e comparativi, la Francia resta il primo Paese in Europa per le richieste di naturalizzazione e il secondo nel mondo per le richieste d'asilo: nel 2009 sono stati concessi 10.864 permessi di soggiorno sulla base di un riconoscimento dello status di rifugiato politico, su un totale di 47.000 richieste. Al contempo, 108.275 stranieri hanno acquisito la nazionalità francese.

Commentando gli esiti del Consiglio dei Ministri competenti in materia di Giustizia ed Affari interni, tenutosi a Bruxelles il 25 febbraio 2010, il Ministro Besson ha espresso compiacimento per gli obiettivi conseguiti nel vertice: da un lato si profila un adeguamento della disciplina regolamentare dell'agenzia FRONTEX, dall'altro si delinea finalmente una vera e propria road map dell'Unione europea in materia migratoria, articolata in ben 29 punti strategici.

Nella lotta alla clandestinità si è preso atto della gravità della situazione nei Paesi rivieraschi, più esposti agli afflussi via mare anche a causa dei comportamenti equivoci di Stati come Libia e Turchia, che non sempre rispettano gli accordi vigenti: sul punto, il vertice prefigura un passo decisivo verso un sostanziale rafforzamento delle prerogative di FRONTEX, propedeutico all'istituzione di una vera e propria polizia europea di frontiera.

Importante è anche la decisione relativa all'approntamento di voli comuni per il rimpatrio dei clandestini, ed all'impiego delle tecnologie proprie del programma EUROSUR, che risulteranno molto utili nell'individuazione e nel contrasto dei flussi via mare. Ciò non dovrà andare a detrimento del diritto di silo, che deve essere salvaguardato anche con la colla-

borazione delle Organizzazioni non governative, secondo un approccio integrato, comune e non discriminatorio.

In relazione ad alcune osservazioni formulate dalla delegazione a proposito dell'esigenza di addivenire a veri e propri accordi europei di riammissione in luogo di quelli bilaterali, Besson ha ammesso che non tutti gli Stati membri caldeggiavano uno statuto europeo dei rifugiati politici: l'armonizzazione normativa è ancora lontana, ma l'istituzione dell'Ufficio europeo per l'asilo a La Valletta rappresenterà un passo significativo. Occorre però andare oltre, a cominciare dalla revisione del Trattato di Dublino (ma il Governo francese non ha ancora maturato sul punto una posizione ufficiale), fino alla mutualizzazione volontaria della protezione delle frontiere ed al resettlement dei rifugiati.

Il Governo francese è comunque contrario alle cosiddette « regolarizzazioni di massa », cioè a sanatorie indiscriminate di immigrati irregolari presenti sul territorio degli Stati membri, in quanto tali misure, contrariamente a quanto previsto nel « Patto per l'Immigrazione », rappresenterebbero un segnale di acquiescenza nei confronti delle attività illegali delle reti di traffici di clandestini, e permetterebbero agli immigrati regolarizzati di circolare liberamente nei diversi Paesi dell'area Schengen.

Sul fronte della cooperazione, richiamata come obiettivo primario dai parlamentari italiani, il Governo francese conta molto sulle iniziative a favore dello sviluppo solidale, tanto che la legge di programmazione finanziaria per il periodo 2009-2012 ha previsto un totale di 158 milioni di euro in autorizzazioni d'impegno, e 104 milioni di euro in crediti di pagamento destinati all'attuazione di misure di sviluppo solidale. I principali paesi beneficiari delle misure di sviluppo solidale sono quelli con i quali la Francia ha firmato accordi di gestione concertata dei flussi migratori e di sviluppo solidale.

Dopo l'incontro con il Ministro Besson la delegazione del Comitato ha potuto visitare il Centro di trattenimento amministrativo di Plaisir, dove sono state altresì

illustrate le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare e quelle di asilo.

Nella legislazione francese, uno straniero infrange la normativa sull'immigrazione nei seguenti due casi:

a) fin dal momento del suo arrivo in Francia: viene posto in questo caso in « zona d'attesa », senza essere ammesso ad entrare sul territorio francese (cd. non ammissione);

b) nel momento in cui circola sul territorio francese senza titolo di soggiorno: in questo caso lo straniero può essere condotto in un centro di ritenzione amministrativa (CRA).

I CRA, costituiti per Decreto interministeriale, hanno una capacità di accoglienza che non può superare di norma le 140 persone: ne esistono oggi 24 in tutto il territorio francese, e quello di Plaisir — che presenta peraltro caratteristiche proprie di una struttura para-carceraria — contiene appena una trentina di ospiti, con un tempo di trattenimento medio di circa 10 giorni. La gestione è affidata direttamente agli organi di polizia, e colpisce il fatto che il numero di ospiti sia in pratica pari a quello degli agenti in servizio nella struttura.

Lo straniero trovato in situazione irregolare ha comunque la possibilità di tornare volontariamente nel suo paese di origine con un aide au retour.

Il collocamento in zona d'attesa o nei CRA ha l'obiettivo di permettere i preparativi della partenza di una persona in situazione irregolare o non ammessa. La durata di mantenimento è strettamente limitata a 18 giorni per la zona d'attesa, e massimo a 32 giorni per i CRA (la più breve in tutta Europa). Tutte le decisioni di non ammissione o di allontanamento si svolgono sotto controllo giurisdizionale (che spesso dà ragione agli interessati).

Anche il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero il ritiro dello stesso, possono essere associati, dal 2006, all'obbligo di espulsione dal territorio francese, permettendo la fusione delle due decisioni che nella legislazione precedente erano invece distinte.

Lo straniero che deve essere allontanato può scegliere tra due modalità di rimpatrio:

a) il rimpatrio volontario: in questo caso, l'amministrazione francese si fa carico della parte organizzativa del rimpatrio (documenti di viaggio, biglietti di trasporto aereo e terrestre, bagagli e così via) e di un aiuto finanziario rateizzato.

b) il rimpatrio forzato: se, nonostante la decisione di non ammissione o di allontanamento, confermata da una decisione davanti al giudice nei suoi vari gradi, lo straniero decide di rimanere irregolarmente sul territorio francese, egli può essere oggetto di allontanamento forzato. L'amministrazione accompagna il soggetto fin dentro l'aereo con destinazione per il suo paese di origine e, in qualche caso, lo accompagna fino al paese di destinazione per assicurarsi della sua partenza effettiva.

In vista del recepimento della direttiva europea sui « rimpatri » del 16 dicembre 2008, il Governo francese si appresta a varare un insieme di nuove norme che prevede, tra l'altro, l'estensione da 32 a 45 giorni di trattenimento nei centri di accoglienza, nonché il divieto di rientro nel territorio europeo per 3 anni (5 in caso di recidiva) per gli stranieri in situazione irregolare che non abbiano ottemperato ad una misura di rimpatrio forzato, oppure che non abbiano rispettato il periodo di partenza volontaria entro un mese.

L'efficacia della lotta contro l'immigrazione clandestina dipende anche dalle azioni condotte contro il lavoro sommerso. I reati connessi al lavoro illegale comportano sanzioni penali, ma anche pesanti e dissuasive ammende amministrative per i datori di lavoro che se ne rendano responsabili. La riforma del 2006 ha rafforzato le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro ed ha predisposto un pacchetto di nuove disposizioni per una migliore efficacia della lotta contro il lavoro illegale degli stranieri. In particolare, dal 1° luglio 2007 spetta al datore di lavoro l'obbligo di verificare, prima di ogni assunzione, l'esi-

stenza del titolo che autorizza lo straniero ad esercitare un'attività dipendente in Francia.

Complementare, ma distinta negli strumenti e negli obiettivi, è poi la lotta alle filiere d'immigrazione clandestina, che costituisce necessariamente l'altra rilevante parte della politica di governo dei flussi migratori. Data la transnazionalità di tali reti organizzate, la lotta all'immigrazione clandestina, anche se priorità nazionale, si inserisce in una dimensione ben più ampia, europea e internazionale. La direzione centrale della polizia di frontiera francese ha favorito lo sviluppo di misure di cooperazione a livello internazionale e il suo Office central è il punto nazionale di contatto nelle relazioni con gli organismi internazionali specializzati (INTERPOL, EUROPOL, SCHENGEN) e con gli omologhi uffici di altre sei polizie di frontiera (Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Belgio, Paesi Bassi).

Quanto al diritto d'asilo, in Francia esso ha un valore costituzionale anche se, secondo gli orientamenti del Governo, non può costituire la « variabile di aggiustamento » della politica d'immigrazione. Sono previsti due tipi di statuto di protezione:

a) lo stato di rifugiato è riconosciuto:

in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

ad ogni persona perseguitata in ragione della sua azione in favore della libertà;

ad ogni persona sulla quale l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati eserciti un mandato « stretto » (Statuto dell'HCR, artt. 6 e 7);

b) la protezione sussidiaria è accordata alla persona che, pur non corrispondendo ai criteri sopra esposti, sia riconosciuta soggetta nel suo paese alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, o ad una minaccia grave, diretta e individuale contro la sua vita o la sua persona in ragione di una violenza generalizzata risultante da una situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Durante la procedura d'istruzione delle domande di asilo, colui che richiede protezione è chiamato « demandeur d'asile ». In seno al Ministero dell'immigrazione, dell'integrazione, dell'identità nazionale e dello sviluppo solidale è stato creato un apposito « Servizio per l'asilo » per sottolineare la distinzione tra la problematica dell'asilo da quella dell'immigrazione: il Servizio è il solo interlocutore per tutto ciò che concerne l'esercizio del diritto d'asilo in Francia.

L'organizzazione dell'esame delle domande d'asilo è affidata a due organismi indipendenti:

1) l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), che ha il compito di riconoscere la qualità di rifugiato, o di accordare la protezione sussidiaria ai soggetti che ne ricoprono le condizioni, e di esercitare la protezione giuridica e amministrativa dei rifugiati e degli apolidi come quella dei beneficiari della protezione sussidiaria;

2) la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) nella fase della procedura giurisdizionale. La Corte è l'organo di giurisdizione amministrativa posta sotto l'autorità di un membro del Consiglio di Stato, che ha competenza a giudicare sui ricorsi contro le decisioni dell'OFPRA.

Sulla base di impegni assunti a livello internazionale, la Francia accorda infine una particolare protezione ai minori stranieri isolati:

a) quando siano trattenuti in « zona d'attesa »;

b) nello svolgimento delle procedure d'esame della loro domanda d'asilo;

c) durante il periodo di esame della loro domanda d'asilo (i minori sono accolti nel Centro d'accoglienza e orientamento per minori soli richiedenti asilo speciale – CAOMIDA);

d) nel caso di rimpatrio nel paese di origine (viene assicurata la presenza di un parente del minore all'arrivo in aeroporto).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	94
Audizione di rappresentanti della società Ignazio Messina & Co. SpA. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.20.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, a decorrere dalla giornata odierna, la dottoressa Adele Picariello, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha iniziato la sua attività di collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito con la Commissione, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nelle riunioni del 29 luglio e del 10 dicembre 2009.

Audizione di rappresentanti della società Ignazio Messina & Co. SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Ignazio Messina & Co. SpA.

Andrea GAIS, *Amministratore delegato della Ignazio Messina & Co. SpA*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Andrea GAIS, *Amministratore delegato della Ignazio Messina & Co. SpA*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Andrea Gais e

gli altri intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione (*Deliberazione di una proroga del termine*) 5

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2471 Di Pietro*) 5

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

ATTI COMUNITARI:

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM(2010)61 def.) (*Esame e rinvio*) 6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. Emendamenti C. 3322 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 10

AVVERTENZA 10

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Pareri</i>)	11
ALLEGATO (<i>Parere su emendamenti</i>)	13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322/A, approvato dal Senato ..	12
--	----

AVVERTENZA	12
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02696 Evangelisti: Sul personale civile delle missioni UE	14
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	20
5-02695 Tempestini: Sulla ripresa del negoziato israelo-palestinese	15
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	21
5-02543 Antonione: Sulla riduzione dei fondi a disposizione dell'Ambasciata italiana a Brasilia	15
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	22

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione <i>ad interim</i> nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	15
--	----

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3287</i>)	23
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	24
--	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	25
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	28
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	29
RISOLUZIONI:	
7-00287 Vannucci: Concertazione tra Stato ed enti territoriali di misure in favore dei territori montani (<i>Discussione e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	36
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
Legge Comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38

RISOLUZIONI:

7-00301 Fluvi: Trasferimento delle funzioni catastali ai comuni (<i>Discussione e rinvio</i>)	44
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Lucca (11-12 febbraio 2010)	47
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ». C. 2429 Mazzocchi e C. 3292 Cosenza (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3292</i>)	49
--	----

RISOLUZIONI:

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	49

INTERROGAZIONI:

5-02451 Ceccuzzi: Completamento dei lavori sul tratto Siena-Grosseto della E78	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	53
5-02578 Miglioli: Realizzazione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	54
5-02599 Vannucci: Ampliamento della terza corsia della A14 nel tratto fra Cattolica e Fano ..	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	55
5-02628 Ginoble: Adeguatezza delle misure adottate dai concessionari autostradali per mitigare gli effetti delle nevicate del 9 e 10 marzo 2010	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	56
Sui lavori della Commissione	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
AVVERTENZA	52

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 38.5 e 38.4 e contrario sugli emendamenti Lovelli 38.2 e Albonetti 39.1</i>)	58
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	65

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli (<i>Seguito esame testo unificato e rinvio</i>)	61
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti riferiti al testo base)</i>	66

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
AVVERTENZA	67

XI Lavoro pubblico e privato

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	68
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL) sulle problematiche relative all'attuazione della normativa recante benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. Emendamento C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
---	----

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	74

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	75
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco (<i>Esame e rinvio</i>)	76
AVVERTENZA	79
ERRATA CORRIGE	79

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI COMUNITARI:**

Sui lavori della Commissione	80
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	81

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell' <i>handicap</i> (FISH) (<i>Audizione svolta</i>)	85
Audizione di rappresentanti del Forum del terzo settore (<i>Audizione svolta</i>)	86
Audizione di rappresentanti dell'Unione italiana sport per tutti (UISP) (<i>Audizione svolta</i>)	86

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Parigi il 25 e 26 febbraio 2010	87
ALLEGATO (<i>Relazione sulla missione svolta a Parigi da una delegazione del comitato (25-26 febbraio 2010)</i>)	88
Variazione nella composizione del Comitato	87

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Comunicazioni del Presidente	94
Audizione di rappresentanti della società Ignazio Messina & Co. SpA. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,00



16SMC0003040